

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- La giustizia tributaria rimane alle dipendenze del MEF - pag. 2
- Crediti d'imposta: cosa cambia dopo la legge di Bilancio 2022 - pag. 6
- Conferimento in holding a rischio abuso se manca l'operatività - pag. 10

LAVORO E PREVIDENZA

- Crisi ucraina e imprese: come tutelare l'occupazione? - pag. 21
- Bonus carburante fino a 200 euro esteso a tutti i datori di lavoro del settore privato - pag. 24

FINANZIAMENTI

- Ecobonus auto: prenotazioni a partire dal 25 maggio 2022 - pag. 43

IMPRESA

- Decreto Aiuti: la mappa delle novità per imprese e professionisti - pag. 47
- Venture capital per le PMI: il legislatore si adegua ai regolamenti UE - pag. 54

IN EVIDENZA

La giustizia tributaria rimane alle dipendenze del MEF


di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge per la riforma della giustizia tributaria. Nell'ordinamento giurisdizionale, viene introdotta la figura del magistrato tributario selezionato per concorso (nulla si dice però su tirocinio, formazione iniziale e aggiornamento che ne dovrebbe aprire e accompagnare la carriera). Nonostante la palese violazione dei principi costituzionali europei e internazionali, non solo permane, ma sembra quasi rafforzarsi il cordone ombelicale con il Ministero dell'Economia e delle finanze, al quale si affida la nomina dei nuovi magistrati tributari, la gestione del loro status giuridico ed economico, nonché l'organizzazione delle segreterie loro ausiliarie, senza bilanciare questa situazione attraverso un adeguato rafforzamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Prende avvio l'iter legislativo della **riforma della giustizia tributaria**: il Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2022 ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia tributaria; il *corpus* normativo si divide

in due parti, una dedicata all'ordinamento giudiziario, l'altra focalizzata sul processo tributario.

Alcune osservazioni a prima lettura s'impongono.

Quanto all'**ordinamento giurisdizionale**, è introdotta la figu- 

Decreto Aiuti: la mappa delle novità per imprese e professionisti


di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Proroga di 3 mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, del termine per effettuare almeno il 30% dell'intervento complessivo nelle abitazioni unifamiliari ai fini della fruizione del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022. Novità sulle cessioni dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi. Contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina. Rafforzamento del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 e del bonus formazione 4.0. Garanzie SACE e del Fondo PMI per assicurare liquidità alle imprese. Contributo una tantum per pensionati, disoccupati, lavoratori dipendenti, collaboratori domestici, stagionali, percettori del reddito di cittadinanza e autonomi. Sono queste alcune delle principali misure del decreto Aiuti pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il D.L. n. 50/2022 (**decreto Aiuti**), recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina".

Di seguito una disamina delle principali misure.

Misure in materia di energia Bonus sociale energia elettrica e gas

All'articolo 1 sono previste diverse novità per il bonus sociali elettricità e gas. 

Fisco

Dal Consiglio dei Ministri

La giustizia tributaria rimane alle dipendenze del MEF

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge per la riforma della giustizia tributaria. Nell'ordinamento giurisdizionale, viene introdotta la figura del magistrato tributario selezionato per concorso (nulla si dice però su tirocinio, formazione iniziale e aggiornamento che ne dovrebbe aprire e accompagnare la carriera). Nonostante la palese violazione dei principi costituzionali europei e internazionali, non solo permane, ma sembra quasi rafforzarsi il cordone ombelicale con il Ministero dell'Economia e delle finanze, al quale si affida la nomina dei nuovi magistrati tributari, la gestione del loro status giuridico ed economico, nonché l'organizzazione delle segreterie loro ausiliarie, senza bilanciare questa situazione attraverso un adeguato rafforzamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Prende avvio l'*iter* legislativo della **riforma della giustizia tributaria**: il Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2022 ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia tributaria; il *corpus* normativo si divide in due parti, una dedicata all'ordinamento giudiziario, l'altra focalizzata sul processo tributario.

Alcune osservazioni a prima lettura s'impongono.

Quanto all'**ordinamento giurisdizionale**, è introdotta la figura del magistrato tributario selezionato per **concorso**, ma nulla si dice su tirocinio, formazione iniziale e aggiornamento che ne dovrebbe aprire e accompagnare la carriera.

Nonostante la palese violazione dei principi costituzionali europei e internazionali, non solo permane, ma sembra quasi rafforzarsi il cordone ombelicale con il **Ministero dell'Economia e delle finanze**, al quale - tra l'altro - si affida la nomina dei nuovi magistrati tributari, la gestione del loro *status* giuridico ed economico, nonché l'organizzazione delle segreterie loro ausiliarie, senza bilanciare questa situazione attraverso un adeguato rafforzamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Quanto al **processo tributario di merito**, desta perplessità la scelta di **incrementare** il valore del **contributo unificato tributario** e di far confluire nel **trattamento economico** spettante ai componenti delle Commissioni Tributarie le maggiori entrate riscosse in caso di rigetto integrale o dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso della parte privata: se la prima ostacola l'esercizio del diritto di difesa rendendo maggiormente gravoso l'accesso al servizio giustizia alle fasce sociali più fragili, la seconda fa apparire gli arresti a detrimento della parte privata come assunti in conflitto d'interesse.

Quanto al **giudizio di legittimità**, se la perenzione dei ricorsi ultratriennali contribuirà a smaltire l'ingente arretrato pendente in Cassazione e ne ostacolerà struttu-

ralmente la formazione per il futuro, il rinvio pregiudiziale e il ricorso del Procuratore Generale per l'enunciazione del principio di diritto, introdotti al fine di garantire all'ordinamento tributario maggiore certezza del diritto attraverso un più intenso esercizio della **funzione nomofilattica** da parte del Giudice di legittimità, potrebbero essere vanificati nel caso in cui non si intervenga adeguandone la struttura e l'organico sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista della formazione specialistica.

Perenzione dei ricorsi ultratriennali per smaltire l'arretrato in Cassazione

Si sancisce l'**estinzione dei processi pendenti** nanti la Corte di Cassazione da **oltre tre anni** nel caso in cui il ricorrente (principale o incidentale) - parte privata o parte pubblica - non dichiari di avere interesse alla decisione entro termini perentori.

Raccogliendo uno spunto contenuto nella Relazione della Commissione Della Cananea e facendo tesoro dell'esperienza maturata nel **processo amministrativo**, tale strumento processuale dovrebbe contribuire nell'immediato allo **smaltimento dell'ingente arretrato** attualmente pendente presso la Corte di Cassazione e ostacolarne **strutturalmente** la nuova formazione.

Viene introdotto l'art. 62-*quater*, D.Lgs. n. 546/1992, in forza del quale, entro 3 anni dal deposito del ricorso per cassazione, sul ricorrente grava l'onere di presentare istanza di trattazione, recante la sottoscrizione sia del difensore, sia della parte. In difetto di tale adempimento, l'**estinzione opera di diritto** e può essere rilevata *ex officio*. Non si applicano l'art. 391, commi 2 e 3, c.p.c. (condanna alle spese della parte che ha dato causa all'estinzione) e l'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002 (raddoppio del contributo unificato).

L'istanza di trattazione deve essere presentata entro 60

giorni dall'entrata in vigore della novella; qualora *medio tempore* sia comunicato l'avviso di fissazione dell'udienza, la manifestazione di interesse alla decisione può avvenire fino all'udienza, se tenuta entro il 31 dicembre 2022, ovvero entro il termine di 60 prima dell'udienza, negli altri casi.

Il contributo unificato tributario è incrementato
Dal 1° gennaio 2023 si incrementa il contributo unificato tributario (CUT) intervenendo sull'art. 13, comma 6-*quater*, D.P.R. n. 115 del 2002:

- per le controversie di valore fino a 2.582,28 euro il CUT sale da 30 a 40 euro;
 - per controversie di valore superiore a 2.582,28 euro e fino a 5.000 euro il CUT sale da 60 a 80 euro;
 - per le controversie di valore superiore a 5.000 euro e fino a 25.000 euro e per le controversie di valore indeterminabile il CUT sale da 120 a 160 euro;
 - per le controversie di valore superiore a 25.000 euro e fino a 75.000 euro il CUT sale da 250 a 333 euro;
 - per le controversie di valore superiore a 75.000 euro e fino a 200.000 euro il CUT sale da 500 a 667 euro.
- L'ultimo scaglione è **frazionato** come segue:
- per le controversie di valore superiore a 200.000 euro e fino a euro 1.000.000 il CUT sale da 1.500 a 2.000 euro;
 - per le controversie di valore superiore a euro 1.000.000 il CUT sale da 1.500 a 4.000 euro.

Il raddoppio del CUT entra nel trattamento economico dei componenti delle Commissioni tributarie

Dal 1° gennaio 2023 si prevede che anche per i procedimenti nanti le Commissioni Tributarie il contributo unificato tributario sia raddoppiato in caso di **rigetto integrale** ovvero di dichiarazione di **inammissibilità** o di **improcedibilità** ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115/2002.

Le entrate così riscosse concorrono alla determinazione del trattamento economico spettante **ai componenti delle Commissioni Tributarie**.

il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione

Viene introdotto l'art. 62-*ter*, D.Lgs. n. 546/1992, con il quale si prevede che le Commissioni Tributarie possano disporre con ordinanza il **rinvio pregiudiziale** degli atti alla Corte di Cassazione per la **risoluzione di una questione di diritto** idonea alla definizione anche parziale della controversia.

Il nuovo strumento processuale ha lo scopo di incrementare la certezza del diritto attraverso l'esercizio anticipato della funzione nomofilattica da parte della Suprema Corte e può essere utilizzato soltanto qualora la **questione di diritto** sia:

- nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di Cassazione;
- una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l'oggetto o per la materia;
- caratterizzata da particolari difficoltà interpretative e da un contrasto tra pronunce delle Commissioni tributarie provinciali o regionali;
- per l'oggetto o per la materia, suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

Sulla questione pregiudiziale deve essere attuato il **contraddittorio** tra le parti mediante il deposito di **memorie**. Il giudizio principale viene sospeso con l'ordinanza che formula la questione.

Verificata l'ammissibilità del rinvio, il Primo Presidente della Corte di Cassazione dispone la trattazione dinanzi alle Sezioni Unite in pubblica udienza per l'enunciazione del **principio di diritto**, cui è attribuita efficacia vincolante nel giudizio principale.

L'enunciazione del principio di diritto su ricorso del Procuratore generale

Nel Codice di procedura civile viene introdotto l'art. 363-*bis* attribuendo al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione il potere di chiedere con **ricorso motivato** l'enunciazione nell'interesse della legge un **principio di diritto** nella materia tributaria.

La questione di diritto deve:

- presentare particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali;
- essere nuova o perché avente ad oggetto una norma di nuova introduzione o perché non trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;
- per l'oggetto o per la materia, essere suscettibile di presentarsi o essersi presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

Se il ricorso è ammissibile, il Primo Presidente ne dispone la trattazione nanti alle Sezioni Unite, la cui pronuncia non ha effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari.

Le Commissioni tributarie possono proporre la conciliazione per le controversie reclamabili

Il nuovo art. 48-*bis*, D.Lgs. n. 546/1992 consente alle Commissioni Tributarie di proporre alle parti una proposta conciliativa per le controversie soggette a reclamo *ex art. 17-bis* del medesimo decreto, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

Nella disciplina delle **spese di giudizio** *ex art. 15*, D.Lgs. n. 546/1992 viene introdotto il comma 2-*octies* per stabilire che, qualora sia stata formulata una proposta

conciliativa, restano a carico della parte che non l'ha accettata le spese del giudizio maggiorate del 50%, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

La nuova disciplina trova applicazione per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della novella.

Testimonianza scritta a scartamento ridotto

Il nuovo comma 4 dell'art. 7, D.Lgs. n. 546/1992 consente al giudice tributario di ammettere la prova testimoniale nelle forme della **testimonianza scritta** di cui all'art. 257-bis c.p.c., ma **esclusivamente** quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso e soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

La nuova disciplina trova applicazione per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della novella.

Giudice monocratico in primo grado

In primo grado viene previsto che le controversie di **valore fino a 3.000 euro** siano decise dal giudice monocratico secondo la disciplina del nuovo art. 4-bis, D.Lgs. n. 546/1992.

In base all'ultimo periodo dell'art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la **sentenza** pronunciata dal giudice monocratico può essere **appellata esclusivamente** per **violazione delle norme sul procedimento**, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell'Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. Tale norma **non si applica** alle controversie riguardanti le **risorse proprie dell'Unione Europea** e l'IVA riscossa all'importazione.

La nuova disciplina trova applicazione per i **ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023**.

Magistrati tributari selezionati per concorso

La giustizia tributaria viene affidata ai nuovi magistrati tributari e ai giudici tributari presenti in ruolo alla data del 1° gennaio 2022. Secondo gli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, D.Lgs. n. 545/1992, la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un **concorso per esami** bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo.

Requisito di ammissione è la **laurea in giurisprudenza**.

Il concorso per esami consiste in una prova scritta e in

una prova orale.

La **prova scritta** consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova pratica relativa alla redazione di una sentenza tributaria.

La **prova orale** verte su:

- diritto tributario e diritto processuale tributario; diritto civile e procedura civile; diritto penale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto commerciale e fallimentare; diritto dell'Unione europea; diritto internazionale pubblico e privato;
- elementi di contabilità aziendale e bilancio; elementi di informatica giuridica;
- colloquio in una lingua straniera.

I componenti della commissione esaminatrice sono nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, mentre le attività di segreteria sono esercitate da personale amministrativo dell'area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nomina, trattamento economico e incompatibilità

Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all'art. 1-bis, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Ai magistrati tributari reclutati per concorso si applicano le disposizioni in materia di **trattamento economico** previsto per i **magistrati ordinari**, in quanto compatibili, nonché la disciplina delle incompatibilità di cui al titolo I Capo II del R.D. n. 12/1941.

In base al nuovo art. 11, D.Lgs. n. 545/1992, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del **70 anno di età**.

Ufficio ispettivo

Nel Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria viene istituito l'Ufficio Ispettivo cui sono attribuiti poteri di vigilanza nei confronti del personale giudicante da esercitare congiuntamente all'Ufficio Audit della Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze presso il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Ufficio del massimario nazionale

Con l'art. 24-bis, D.Lgs. n. 545/1992 viene istituito

presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria l'Ufficio del Massimario nazionale, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle Commissioni tributarie regionali e le più significative tra quelle emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.

Le massime alimentano la banca dati della giurisprudenza di merito gestita dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

Primi bandi di concorso

I primi due bandi di concorso prevedono:

- un totale di **476 unità** per gli anni dal 2024 al 2030, con una riserva di posti nella misura del **15%** a favore degli **altri giudici** presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico e in possesso dei seguenti requisiti: 1) laurea in giurisprudenza o economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; 2) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni; 3) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico;

- per un massimo di **100 unità** per i 2023 **magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari**, non collocati in quiescenza, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, la facoltà di opzione per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria, all'esito di un'apposita procedura di interpello;

Dal 1° ottobre 2022 sono istituiti nel Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze

- **due uffici dirigenziali** di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari, e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Crediti d'imposta: cosa cambia dopo la legge di Bilancio 2022

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

Ai fini del tax credit beni strumentali nuovi, il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 è da intendersi riferito alla singola annualità e non all'intero triennio. Si tratta di uno dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 17 maggio 2022, che analizza le novità in materia di crediti d'imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022: dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi al credito d'imposta in ricerca e sviluppo, dal tax credit librerie al bonus acqua potabile.

Con la circolare n. 14/E del 17 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha commentato le novità in materia di **crediti d'imposta** introdotte dalla **legge di Bilancio 2022**.

L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che il documento di prassi offre una trattazione sistematica delle novità normative in questione, che facilita la consultazione.

In particolare, il nuovo documento si sofferma sull'analisi di:

- tax credit **beni strumentali nuovi**;
- tax credit **ricerca e sviluppo**;
- tax credit **spese di consulenza** relative alla quotazione delle Pmi;
- **povertà educativa**;
- tax credit **librerie**;
- bonus **acqua potabile**;
- tax credit **impianti di compostaggio** nei centri agroalimentari.

Tax credit beni strumentali nuovi

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in **beni strumentali nuovi**, limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria 4.0".

In particolare, è stata prevista l'eliminazione del **termine finale** di effettuazione degli investimenti che danno luogo al riconoscimento del credito d'imposta, alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Quanto ai **beni materiali 4.0**, la legge di Bilancio 2022 reca la disciplina valevole per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nello specifico alle imprese che effettuano investimenti nei **beni materiali 4.0**, nell'arco temporale e alle condizioni previsti dalla norma, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **20%** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del **10%** del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del **5%** del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Ciò posto, è stato evidenziato che la formulazione letterale che in un'unica disposizione disciplina gli **investimenti** in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026) potrebbe indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale.

In realtà, si tratti di una diversa formula redazionale che non dovrebbe incidere sul diritto all'agevolazione qualora si calcolasse il **plafond** come riferito a investimenti effettuati su base annuale.

Pertanto, è stato chiarito che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A sia da intendersi riferito alla **singola annualità** e non all'intero triennio.

Quanto agli investimenti aventi ad oggetto i beni compresi nell'allegato B annesso alla l. n. 232 del 2016 (**beni immateriali 4.0**), la legge di Bilancio 2022 prevede che alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **20% del costo**, nel limite massimo annuale di costi ammis-

sibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di questi beni mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di **cloud computing**"), per la quota imputabile per competenza.

Nello specifico, la nuova normativa conferma le **percentuali agevolative** nonché il limite massimo dei **costi** ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la **proroga dell'agevolazione**, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.

Sempre in tema di investimenti in **beni immateriali 4.0**, si prevede che:

- per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

- per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **10%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Tax credit ricerca e sviluppo

In merito al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in **transizione ecologica**, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, la legge di Bilancio 2022 ha prorogato il periodo di applicazione, individuando **nuove scadenze** differenziate e rimodulando le relative aliquote agevolative.

In particolare, la legge di Bilancio 2022 ha previsto la **proroga** dei benefici con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata. In particolare:

- per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 della legge di Bilancio 2020, il credito d'impo-

sta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 (si tratta, nella generalità dei casi, dei periodi d'imposta dal 2023 al 2031), in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro;

- per le attività di **innovazione tecnologica** previste dal comma 201 della legge di Bilancio 2020, nonché per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202 della stessa legge di Bilancio, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (nella generalità dei casi, periodi d'imposta 2024 e 2025), in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;

- per le attività di innovazione tecnologica, finalizzate alla **realizzazione di prodotti** o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto: per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in **misura pari al 10%** della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Tax credit spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI

La **legge di Bilancio 2022** proroga la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla **quotazione** delle piccole e medie imprese (**PMI**), riducendo, al contempo, l'importo massimo del credito spettante.

In particolare, per effetto dell'intervento operato dalla proroga il credito d'imposta in questione è esteso ai costi sostenuti fino al **31 dicembre 2022**, ma con un diverso limite massimo di credito concedibile, stabilito in 200.000 euro.

Tra l'altro a seguito dell'intervento della Legge di Bilancio 2022 è stato previsto che il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro per il 2023.

Povertà educativa

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l'incentivo, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, a favore delle fondazioni di origine bancaria, **FOB**, per i versamenti effettuati dalle medesime al "Fondo per il con-

trasto della povertà educativa minorile”, con l’obiettivo di sostenere l’**infanzia svantaggiata**.

In particolare, è stata prevista l’estensione al 2024 del credito d’imposta pari al 75% dei versamenti effettuati dalle FOB al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Tax credit librerie

Quanto al tax credit librerie, la Legge di Bilancio 2022 ha modificato l’**ammontare dello stanziamento** previsto, incrementando di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse destinate al riconoscimento del tax credit librerie.

Sono ammessi al beneficio gli esercenti che:

- abbiano **sede legale** nello Spazio economico europeo;
- siano soggetti a **tassazione in Italia** per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale alla quale sono correlati i benefici;
- siano in possesso di **classificazione ATECO** principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
- abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da **cessione di libri**, ovvero, nel caso di libri usati, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati 30.

Il bonus in questione è parametrato, con riferimento ai locali nei quali è svolta l’attività di vendita di libri al dettaglio, agli importi pagati a titolo di imposta municipale unica (**IMU**), imposta per i servizi indivisibili (**TASI**), tassa sui rifiuti (**TARI**), imposta sulla pubblicità, tassa di occupazione del suolo pubblico, alle eventuali spese per locazione al netto di IVA e spese per mutuo, nonché ai contributi previdenziali ed assistenziali versati per i dipendenti.

Bonus acqua potabile

La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di **miglioramento qualitativo dell’acqua potabile** per il consumo umano.

Nello specifico la normativa ha sostituito il termine ultimo di **sostenimento delle spese ammissibili** all’agevolazione con la data del 31 dicembre 2023.

Le spese sostenute devono essere documentate tramite **fattura elettronica** o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto ri-

chiedente il credito.

Per l’imputazione delle spese, le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, devono far riferimento al **criterio di cassa**, mentre le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e quelli non commerciali in regime di contabilità ordinaria al criterio di competenza.

Quanto ai beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto specifiche disposizioni agevolative finalizzate a incentivare l’installazione di **impianti di compostaggio** presso i centri agroalimentari di alcune regioni.

In particolare, si riconosce un contributo, nel limite massimo di **1 milione di euro** per l’anno 2023, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022 relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di **credito d’imposta**, pari al **70% degli importi di spesa** rimasti a carico del contribuente.

Questa agevolazione deve essere richiesta dal **gestore del centro agroalimentare** purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge di bilancio 2022 per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle **spese documentate** sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Questa Comunicazione dovrà essere inviata nell’anno 2023, nei termini che saranno definiti successivamente con provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione.

Se l’impresa interessata beneficia di **altri aiuti de minimis**, prima di inviare la Comunicazione, occorre verificare se l’importo di tali aiuti sommato all’agevolazione non ecceda la soglia de minimis.

In caso di superamento, l’importo del credito d’imposta calcolato applicando la percentuale del 70% alle spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022 (che coincide con il credito d’imposta teoricamente spettante) va corrispondentemente ridotto in

modo da garantire che il complesso delle misure riconosciute in de minimis non ecceda i **200.000 euro**.

L'importo ridotto del credito così rideterminato va indicato nel campo 2 "Credito d'imposta" del modello di Comunicazione e rappresenta la **base** di commisurazione a cui applicare la percentuale che sarà resa nota in seguito con l'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 17/05/2022, n. 14/E

Fisco

La posizione dell'Agenzia delle Entrate

Conferimento in holding a rischio abuso se manca l'operatività

di Francesco De Rosa - Dottore commercialista in Napoli, Consigliere Fondazione ADC - Scuola di formazione

di Marco Cramarossa - Dottore commercialista in Bari, Presidente Comitato di Redazione AIDC Nazionale

La risposta a interpello n. 215/2022 minaccia censure se gli utili della controllata non sono investiti in attività produttive. Ferma restando la piena legittimità di un'operazione straordinaria di conferimento della partecipazione da parte di una persona fisica in una società neocostituita, utilizzando il regime del realizzo controllato, al fine di far risalire i dividendi in regime PEX dalla società costantemente in utile alla conferitaria, secondo l'Agenzia delle Entrate tale schema è limitato superiormente dalla necessità che la liquidità non sia "parcheggiata" improduttivamente nella holding, pena l'attrazione dell'operazione in una fattispecie elusiva. Una conclusione che non può essere condivisa, posto che l'accumulo di utili, in attesa di eventuali sviluppi e investimenti, non rappresenta alcuna forma né di evasione né, tanto meno, di elusione.

È di grande interesse la lettura della risposta a interpello n. 215 del 2022, perché sembra gettare ombra su un'**ipotesi di conferimento** piuttosto ordinaria e **di per sé più che legittima**, minacciando una censura in termini di **abuso del diritto** sulla base della verifica della condotta del contribuente istante successiva all'operazione.

Il caso sottoposto all'Agenzia

Il caso, come accennato, è ordinario e ricorrente: una persona fisica detiene una partecipazione di controllo in una società di capitali che produce con continuità utili di rilevante importo e, preso atto che essi eccedono le sue immediate necessità, vorrebbe reinvestirli in una seconda attività imprenditoriale.

Per fare ciò l'istante vorrebbe **evitare** di sottostare alla **ritenuta del 26% sui dividendi** distribuiti alle persone fisiche dalle società di capitali (art. 27, D.P.R. n. 600/1973), interponendo tra sé e la società una seconda società di capitali, destinata ad incassare gli utili con applicazione del regime di cui all'art. 89, comma 2, TUIR (esenzione al 95%). Così, la nuova entità disporrebbe di maggiori somme da investire nella nuova attività, dovendo corrispondere l'IRES solo sul 5% degli utili incassati (con un'aliquota di fatto dell'1,2%). Inoltre, il contribuente istante fa notare che le imposte effettivamente a carico della conferitaria potrebbero anche essere di importo inferiore a quello che deriverebbe dall'applicazione dell'aliquota dell'1,2% all'importo dei dividendi, poiché la società nell'intraprendere la nuova attività sosterebbe anche dei **costi di start up** destinati ad abbattere la base imponibile. Temendo una censura su questo punto, si dichiara disponibile a configurare la sua operazione in modo diverso, costituendo due società, una con funzione di holding pura e

un'altra dedicata esclusivamente alla nuova attività: la prima, in questo schema, non avrebbe costi rilevanti e si limiterebbe ad incassare i dividendi, pagare le imposte e finanziare l'altra controllata, che intraprenderebbe la nuova iniziativa imprenditoriale.

Quale che sia la modalità da preferirsi, il contribuente si propone di effettuare il conferimento della partecipazione, di controllo, con il **regime del realizzo controllato** (art. 177, comma 2, TUIR), non emergendo alcuna plusvalenza qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria risulti pari all'ultimo valore fiscale presso il socio conferente delle partecipazioni conferite. Ciò posto, si verrebbe a trovare nella condizione favorevole di avere diritto alla tassazione ridotta dei dividendi senza aver neanche corrisposto alcuna imposta nel passaggio della partecipazione da persona fisica a società.

Questo **risultato**, se si valuta l'operazione alla luce della disciplina dell'**abuso del diritto**, è del resto **pienamente legittimo**, tanto che pure l'Agenzia delle Entrate lo riconosce. Infatti, il conferimento da parte di persone fisiche di partecipazioni che consentono alla conferitaria di conseguire il controllo di diritto della conferita trova una propria caratteristica disciplina di carattere agevolativo (ovvero l'art. 177, comma 2) in cui l'operazione prospettata rientra pienamente, mentre la tassazione ridotta dei dividendi nei passaggi tra società di capitali è semplicemente la conseguenza del principio della tassazione del reddito al momento della produzione, scelto dal legislatore con la riforma del 2003, che prevede un ulteriore obbligo di pagamento di imposte solo quando l'utile sia erogato alla persona fisica.

Chiarito questo, è perciò del tutto naturale che un soggetto che si trovi a voler impiegare in modo produttivo gli utili di una società di capitali voglia e possa ricorrere all'interposizione di una seconda società di capitali per **mantenere i dividendi nel circuito produttivo, reinvestendoli** in un'altra attività, esattamente come potrebbe fare la stessa società che li genera ampliando l'oggetto sociale (il che, però, presupporrebbe la partecipazione degli altri soci, che evidentemente nel caso dell'interpello non è possibile o non è desiderato).

Fin qui si potrebbe anche pensare che il contribuente sia stato un po' troppo timoroso nel sentire il bisogno di presentare istanza di interpello (tra l'altro il principio che fosse legittimo interporre una holding si poteva ricavare dalle risposte a interpello n. 170 del 2020 e n. 199 del 2021), ma l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di aggiungere una postilla al suo parere, rendendolo indubbiamente molto più interessante.

L'operatività della holding salva dall'abuso del diritto

È precisato, infatti, dopo il via libera all'operazione, che essa può essere considerata pienamente **legittima e non elusiva** solo se la nuova attività imprenditoriale viene **effettivamente implementata**.

Invece, allorché l'istante lasciasse accumularsi la liquidità presso la costituenda holding, senza quindi impiegare in un'attività produttiva, l'Agenzia, ritenendo che l'operazione sia stata fatta per **ragioni esclusivamente fiscali** ("La gestione passiva di asset patrimoniali infatti evidenzerebbe la natura prettamente fiscale della riorganizzazione posta in essere", come testualmente riportato nella risposta ad interpello), la considererebbe **elusiva**.

Non risulta che, in tema, sia mai stata espressa questa posizione, che invece è "di prassi" nei casi di scissione (si veda ad esempio la risposta a interpello n. 133 del 2022), per i quali possono valere sostanzialmente le stesse considerazioni che seguono in relazione al caso in esame.

Alcune osservazioni alla posizione delle Entrate

La prima osservazione da fare, in riferimento alle parole usate dall'Agenzia delle Entrate è che non vi è nulla di sbagliato nel **pianificare un'operazione straordinaria per motivi esclusivamente fiscali**: a meno che non si consegua un vantaggio indebito, violando la finalità di qualche norma, **non c'è ragione di censurare** il conseguimento del **risparmio in quanto tale** (e non solo perché questo è sancito dal comma 4 dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000, ma proprio perché è un principio basilare).

E, come è più che evidente, la costituzione di una holding unipersonale ha ragioni esclusivamente fiscali, altrimenti si potrebbe forse preferire la costituzione da parte della persona fisica di una nuova società alla quale conferire la liquidità ottenuta attraverso i dividendi (se non fossero al netto dell'imposta al 26%!), evitando così il conferimento della partecipazione, operazione onerosa che necessita dell'intervento di due professionisti.

D'altro canto, sembra però evidente che "parcheggiare" a tempo indeterminato una certa liquidità presso una società di capitali inattiva è un **comportamento non ordinario**, che può legittimamente stimolare congetture circa la sua finalità.

Se fosse finalizzato all'accumulo nell'attesa che si presenti la giusta occasione di investimento, ancorché tale accumulo prosegua a tempo indeterminato, non si capisce però cosa ci sarebbe mai da obiettare e quale abuso del diritto si starebbe commettendo. Il sistema fiscale italiano, infatti, prevede che le liquidità non siano oggetto di alcun (ulteriore) prelievo fintantoché non pervengano alla persona fisica, per cui, di fronte all'alternativa di essere assoggettato alla ritenuta del 26%, il contribuente che scelga di costituire una holding e accumularvi utili, in attesa di eventuali sviluppi, non starebbe commettendo nulla di illecito (**nessuna evasione**) né violando lo spirito di alcuna norma (**nessuna elusione**).

Non solo, ma si deve ricordare che l'abuso del diritto si verifica quando si consegue un vantaggio fiscale indebito: nel caso dell'accumulo della liquidità presso la conferitaria non si comprende quale sarebbe il vantaggio fiscale, se il denaro non arriva al socio persona fisica, per cui l'analisi sembra debba fermarsi su questo punto più che sull'indagine circa la natura del vantaggio e la violazione delle finalità delle norme.

Indubbiamente, lo scenario sarebbe diverso se la persona fisica si appropriasse ugualmente della liquidità collocata improduttivamente presso la holding, perché in quel caso si dovrebbe valutare la possibilità che sia realizzata un'evasione o un abuso del diritto.

Sul punto la regola fondamentale è quella dell'art. 10-bis, comma 12, dello Statuto del contribuente, a mente del quale **l'applicazione della disciplina dell'abuso del diritto** deve essere "**residuale**", posto che "in sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere riconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie".

Allo scopo di incassare i dividendi senza corrispondere l'imposta al 26%, il socio persona fisica potrebbe far effettuare un **finanziamento in suo favore** dalla

società, senza interessi e senza un obbligo vincolante di restituzione. Se si realizzasse proprio questa ipotesi (o altra simile), però, si potrebbe dimostrare la **natura simulata del contratto**, da cui l'automatica riqualificazione in erogazione di dividendi e la conseguente tassazione, anche se - nell'ipotesi di specie - le parti sembrerebbero aver voluto concludere un contratto uguale, *prima facie*, a quello apparente. Ad ogni modo, la dimostrazione del perimetro simulatorio configurerebbe un'evasione e non un abuso del diritto, perché una volta svelata la natura simulata del contratto di finanziamento si dovrebbe sottoporre a tassazione la fattispecie dissimulata, ovvero l'erogazione dei dividendi, la cui sottrazione all'applicazione dell'imposta è una violazione diretta della norma e non un caso di elusione.

Invece, allorquando l'evasione d'imposta non sia dimostrabile attraverso la contestazione della **simulazione del contratto di mutuo** tra società e socio, attesa la sua natura spesso sfuggente e dalle molteplici sfaccettature, si ritiene che l'Amministrazione finanziaria, sussistendo i requisiti tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità, provvederebbe alla riqualificazione dell'importo dato in prestito al socio seguendo la via dell'accertamento delle società a ristretta base partecipativa. In tale ipotesi, la **presunzione semplice** (di fatto **legale relativa**) - basata sull'*affectio familiaris* (latamente inteso), considerata come fatto noto - consentirebbe più agevolmente all'Agenzia di (ri)qualificare d'ufficio i finanziamenti infruttiferi ai soci come distribuzione di utili, peraltro esistenti nel patrimonio netto della società conferitaria. Più complesso e arduo, probabilmente, sarebbe invece il percorso accertativo dell'Amministrazione finanziaria ove la società non avesse utili da distribuire e utilizzasse la propria liquidità per finanziare uno o più soci (cfr. CTP Bergamo sentenza n. 195/2019). Non è però quest'ultimo il caso oggetto del presente contributo.

In linea generale, in base all'esperienza comune, qualunque modo si scelga per **far pervenire gli utili di una società di capitali al suo socio persona fisica**, senza che questi siano assoggettati alla ritenuta del 26%, il risultato sarà un'**evasione d'imposta**. Non si ritiene, infatti, che quella che appare come una violazione diretta di una norma possa trasformarsi in abuso del diritto solo perché vi è stata una precedente operazione straordinaria che ne ha precostituito le condizioni, come nel caso del conferimento di partecipazione o della scissione (cfr., rispettivamente, risposte a interpello n. 215 e n. 133 del 2022).

Fisco

I casi del Think Tank STS Deloitte

Acquisto di partecipazioni: trattamento contabile e fiscale

In caso di acquisto di partecipazioni, dal punto di vista contabile, ferma restando una certa diversità di approccio nei due sistemi di regole (internazionale e nazionale), può verificarsi che gli oneri sostenuti per l'acquisto siano imputati direttamente al conto economico nell'esercizio di sostenimento. In tal caso, dal punto di vista fiscale, sono applicabili il principio di derivazione rafforzata previsto dall'art. 83, comma 1, TUIR, ai fini delle imposte sui redditi, e il principio di "presa diretta" ai fini dell'IRAP. È questa la soluzione suggerita in un documento redatto da Deloitte STS, che affronta un caso di acquisto di partecipazioni.

Nel documento "I casi del Think tank STS Deloitte", intitolato "Il trattamento contabile e fiscale degli **oneri accessori per l'acquisto di partecipazioni**", Deloitte STS affronta il caso di una società che, nell'ambito di un'operazione di acquisto di partecipazioni, ha sostenuto oneri accessori ("**costi di transazione**") imputati a conto economico relativi a:

- due diligence sulla società target, finalizzata alla verifica dell'esistenza di passività potenziali connesse a criticità legali, fiscali, contabili, finanziarie e operative;
- predisposizione di contratti e documenti necessari al perfezionamento dell'operazione (spese notarili, compensi professionali, legali, etc.);
- provvigione agli intermediari che hanno individuato l'entità target potenzialmente acquistabile.

Nel documento, pertanto, si affrontano le ricadute dal punto di vista contabile e fiscale di tale operazione.

Dal punto di vista contabile

Tra le altre cose, si evidenzia che, **ai fini contabili**, non è chiaro quale debba essere il trattamento dei costi accessori di cui non vi sia certezza di recupero al momento della rilevazione iniziale della partecipazione. Per Deloitte, fermo restando che debbano essere attribuiti al conto economico, non è del tutto chiaro in particolare se debbano essere qualificati come vere e proprie **svalutazioni** (anche se rilevate al momento di effettuazione dell'investimento) o se come normali **costi di esercizio**.

Dal punto di vista fiscale

Si afferma che per un'operazione di acquisto di parte-

cipazioni si deve sempre dare **valenza fiscale** alle corrette **quali-classificazioni sostanziali di bilancio**, anche se non coincidenti con quelle "giuridico-formali", ferma restando la recognition del titolo solo al momento del trasferimento della proprietà (se diverso dal momento di rilevazione iniziale previsto dagli IAS/IFRS).

Riferimenti normativi

I casi del Think Tank STS Deloitte n. 2

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Premi di risultato: in quali casi si applica l'imposta sostitutiva

In tema di premi di risultato, il riconoscimento del beneficio fiscale richiede che la verifica e la misurazione dell'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quale presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento, siano effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione, dalla singola azienda che eroga il premio di risultato, salvo la particolare ipotesi di contrattazione collettiva unitaria a livello di gruppo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 265 del 17 maggio 2022.

Con la risposta a interpello n. 265 del 17 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di premi di risultato.

L'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge di Stabilità 2016 prevede, dal periodo di imposta 2016, una modalità di **tassazione agevolata**, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 25 marzo 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16 maggio 2016.

L'articolo 2, comma 2, del decreto stabilisce che i **contratti collettivi** devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo. Al riguardo, la circolare

29 marzo 2018, n. 5/E, redatta d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha precisato che per periodo congruo deve intendersi il periodo di maturazione del premio di risultato, ovvero l'arco temporale individuato dal contratto al termine del quale deve essere verificato l'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, costituente il presupposto per l'applicazione del regime agevolato.

La durata di tale periodo è **rimessa alla contrattazione** di secondo livello e può essere, indifferentemente, annuale o infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall'azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo considerato.

Il risultato precedente può essere costituito dal **livello di produzione** del semestre o dell'anno o anche del triennio precedente il semestre considerato, purché si tratti di un dato precedente a quest'ultimo e non un dato remoto, non idoneo a rilevare un incremento attuale di produzione. Non è, pertanto, sufficiente che al termine del periodo di maturazione del premio, l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti **incrementale** rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio. In ragione, della funzione incentivante delle norme in esame, come ribadito anche nei documenti di prassi emessi dall'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è ritenuto che il **regime fiscale** di favore possa applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, previamente definiti nel contratto e misurati al termine del periodo congruo stabilito su base contrattuale, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.

Pertanto, i criteri di **misurazione** devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata ad uno specifico **riferimento temporale**, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo. Inoltre, con la citata circolare n. 5/E del 2018, è stato ribadito che l'intervento legislativo del 2016 in materia di premi di risultato è finalizzato ad agevolare le sole aziende, e i rispettivi dipendenti, che realizzino un effettivo incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

In generale, il riconoscimento del beneficio fiscale richiede che la verifica e la **misurazione dell'incremento**, quale presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento, siano effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione, dalla singola azienda che eroga il premio di risultato, salvo la particolare ipotesi di contrattazione collettiva unitaria a livello di gruppo.

Pertanto, anche se la contrattazione collettiva aziendale subordina l'erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un **obiettivo di gruppo**, affinché il premio possa essere agevolato è necessario che l'incremento di produttività, redditività ecc. sia raggiunto dalla singola azienda, non essendo sufficiente il raggiungimento del risultato registrato dal Gruppo stesso.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 17/05/2022, n. 265

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Ritenuta sui compensi a relatori esteri per convegni solo se svolgono la loro attività sul territorio italiano

In caso di compensi corrisposti a relatori esteri nell'ambito di convegni, laddove i relatori non fondano un know-how quanto piuttosto forniscano una prestazione professionale di tipo divulgativa a carattere scientifico che costituisce un'attività di lavoro autonomo (anche occasionale) prestata da soggetti non residenti, la ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, sia titolari che non di partita IVA, deve essere applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 266 del 17 maggio 2022.

Con la risposta a interpello 265 del 17 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di applicazione della **ritenuta su compensi** corrisposti a relatori esteri nell'ambito di convegni.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Tuir la base imponibile dell'Irpef per i soggetti non residenti è costituita «esclusivamente i redditi prodotti nel territorio del-

lo Stato».

Ai fini **dell'applicazione dell'imposta** nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato e della lettera f), i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato, nonché, ai sensi del comma 2, lettera c), indipendentemente dalla condizione che derivino da attività siano esercitate nel territorio dello Stato i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.

Ai fini **dell'applicazione della ritenuta** da parte dei sostituti d'imposta che corrispondono tali compensi, l'articolo 25, comma 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati anche per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero devono operare all'atto del pagamento una **ritenuta del 20% a titolo di acconto** di imposta con l'obbligo di rivalsa.

Il successivo comma 2 dispone che se i **compensi** e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposte a soggetti non residenti, il sostituto d'imposta che eroga gli stessi deve operare una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di impresa. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero.

Dunque, il compenso per una prestazione di **lavoro autonomo** effettuata da un soggetto non residente deve essere assoggettata con l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta pari al 30 per cento applicata dal sostituto d'imposta solo se svolta sul territorio dello Stato.

Laddove i relatori non diffondano un **know-how** quanto piuttosto forniscono una prestazione professionale di tipo divulgativa a carattere scientifico che costituisce un'attività di lavoro autonomo (anche occasionale) prestata da soggetti non residenti, la ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, sia titolari che non di partita IVA, deve essere applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 17/05/2022, n. 266

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Stabile organizzazione in Italia: quando sorgono gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria

Qualora la stabile organizzazione in Italia di una società tedesca autorizzata dall'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria instauri con gli intermediari finanziari residenti un rapporto di RTO dotato di "forma contrattuale specifica e durevole nel tempo" con riferimento ai prodotti finanziari emessi dall'Emittente, sarà tenuto agli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ancorché non si tratti della stabile organizzazione dell'Emittente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 267 del 17 maggio 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello 267 del 17 maggio 2022, in tema di **archivio dei rapporti finanziari e obblighi di comunicazione** da parte di una stabile organizzazione.

L'articolo 7 del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 605 (rubricato «Comunicazioni all'anagrafe tributaria») prevede, ai commi 6 e 11, l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all'Anagrafe tributaria l'esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con i medesimi qualsiasi rapporto, compreso il codice fiscale.

Ai sensi di tale disposizione le informazioni comunicate sono **archivate** in una apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, denominata "Archivio dei rapporti finanziari". Gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente, mensilmente e annualmente, all'Anagrafe tributaria i rapporti finanziari in essere. In particolare, la trasmissione dei dati all'Anagrafe tributaria con cadenza "mensile" riguarda, in sostanza, le aperture e le cessazioni del periodo relative ai rapporti oggetto di comunicazione.

La **trasmissione delle informazioni** con cadenza "annuale" riguarda i saldi e le movimentazioni dei rapporti attivi, in applicazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Tale comunicazione si affianca a quella "**mensile**". Gli

operatori finanziari soggetti alle citate comunicazioni sono individuati dall'articolo 7, comma 6, del d.P.R. n. 605 del 1973, secondo il quale le **banche**, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli **organismi di investimento collettivo** del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Costituisce oggetto di comunicazione qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela od operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi.

Ai fini della **definizione di "rapporto"**, si intendono tutte le attività aventi **carattere continuativo** - con ciò intendendo un riferimento temporale congruo - esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un complesso di scambio all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 marzo 2013, mediante l'Allegato 1 "Tabella dei saldi iniziali e finali e delle movimentazioni", è stato fornito l'elenco delle **tipologie di rapporti** rilevanti ai fini degli adempimenti in commento.

Relativamente agli **obblighi di comunicazione** da parte dei soggetti non residenti che operano in Italia, assume rilievo quanto chiarito seppure con riferimento agli agenti (residenti ed esteri) in attività finanziaria che svolgono attività di prestazioni di servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento comunitari.

Per il **principio di territorialità**, le informazioni relative ai predetti servizi di pagamento sono conservate in Italia (criterio della "**lex rei sitae**") ovvero gli atti relativi ai rapporti e alle operazioni di natura finanziaria ascrivibili all'istituto di pagamento comunitario sono di fatto predisposti o conservati nel territorio ita-

liano (criterio della "**lex chartae sitae**"). Tali soggetti, pertanto, sono vincolati ad osservare, tra le altre, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 11, del d.P.R. n. 605 del 1973 in materia di obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari. Tale orientamento è in linea con quanto già chiarito in merito agli obblighi di comunicazione secondo cui l'adempimento ricade sugli emittenti di quote o azione di organismi di investimento collettivo del risparmio non residenti che operino nel territorio dello Stato avvalendosi di una stabile organizzazione (quale, ad esempio, una succursale), mentre nel caso in cui manchi la detta stabile organizzazione, l'obbligo di comunicazione del rapporto ricade sugli intermediari residenti che hanno curato il collocamento in Italia con riguardo ai soggetti sottoscrittori.

Quindi qualora la **stabile organizzazione** in Italia di una società tedesca autorizzata dall'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria instauri con gli intermediari finanziari residenti un rapporto di RTO dotato di "forma contrattuale specifica e durevole nel tempo" con riferimento ai prodotti finanziari emessi dall'Emittente, sarà tenuto agli obblighi di comunicazione, ancorché non si tratti della stabile organizzazione dell'Emittente.

La **stabile organizzazione** sarà tenuta agli obblighi di **segnalazione all'ARF** per i rapporti instaurati con i predetti soggetti. A tal fine, per i rapporti di RTO dovranno essere comunicati i dati anagrafici degli intermediari finanziari Acquirenti e Distributori dei prodotti strutturati, e indicato il codice fiscale dell'intermediario, la denominazione, il Comune della sede legale, la Provincia della sede legale, i dati identificativi del rapporto, compreso il tipo rapporto "99 - Altro rapporto", riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti; i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione, e, per i rapporti accesi nel corso dell'anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura; nonché i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto.

L'**obbligo di comunicazione** del rapporto relativo all'investimento nel prodotto finanziario ricade sui Distributori residenti che hanno curato il collocamento in Italia dei predetti prodotti finanziari con riguardo ai soggetti sottoscrittori, anche non residenti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 17/05/2022, n. 267

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Iva al 4% per le cessioni di lettiera per gatti composta da granuli e agglomerati di mais

Le cessioni dei prodotti come lettiera per gatti composta da granuli e agglomerati di mais sono soggette all'aliquota IVA ordinaria del 4 per cento. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 268 del 13 maggio 2022, con cui ha evidenziato che il n. 17) della Tabella A Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello 268 del 17 maggio 2022, in tema di **lettiera per gatti** composta da granuli e agglomerati di mais. In base al parere tecnico reso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, questa lettiera si presenta in forma di **granuli** o agglomerati non omogenei per dimensioni di colore giallo pallido, ed è composto da: mais bianco (69%), antiodore-sanificante (2%), agglomerante vegetale (2%), umidità 10%, assorbimento acqua >100 e granulometria tra 2 mm e 3,4 mm. Pertanto, ADM ritiene che il prodotto di cui trattasi possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata, nell'ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale "Residui e cascami delle **industrie alimentari**; alimenti preparati per gli animali" ed in particolare al Codice NC 23021090: "Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi", - "di granturco", --"altri".

A sostegno di questa classificazione riporta quanto indicato nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato che relativamente alla voce 2302 questa voce comprende, tra l'altro le crusche, le staccature e gli altri residui della molitura dei cereali quali sottoprodotti ottenuti nel corso delle operazioni di molitura del fru-

mento, della segale, dell'orzo, dell'avena, del granturco, del riso, del sorgo e del grano saraceno, che non soddisfano le condizioni di tenore di amido e di tenore di ceneri, fissate dalla Nota 2 A) del capitolo 11. Ed anche i residui della vagliatura e di altre lavorazioni dei grani di cereali.

Per quanto concerne **l'aliquota IVA applicabile** al prodotto in esame, si osserva che il n. 17) della Tabella A Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di **crusche**, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02).

Quest'ultima disposizione, a differenza di altre in cui alla voce doganale è anteposto un "ex", che indica "una parte di", richiama per intero la voce doganale 23.02 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, tuttora corrispondente in buona sostanza alla voce doganale 23.02 della Nomenclatura combinata attualmente vigente.

Si ritiene, pertanto, che alle cessioni del prodotto in esame si applichi l'aliquota ridotta **del 4 per cento**, ai sensi del citato n. 17) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 17/05/2022, n. 268

Fisco

Dall'Agenzia delle Dogane

Divieto di esportare beni di lusso in Russia: i nuovi chiarimenti dall'UE

Il divieto di esportare beni di lusso in Russia non si applica agli accessori e pezzi di ricambio di veicoli di valore pari o inferiore a 50 000 EUR. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane con la pubblicazione dell'avviso del 17 maggio 2022 con cui ha fornito gli ulteriori chiarimenti pubblicati dai Servizi della Commissione UE in ordine al divieto di esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per uso in Russia.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un avviso in

data 17 maggio 2022 con cui ha fornito ulteriori chiarimenti sul divieto di esportare beni di lusso in Russia. In particolare, l'Agenzia delle Dogane ha fornito gli ulteriori chiarimenti pubblicati dai Servizi della Commissione UE in ordine al divieto di esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per uso in Russia.

Circa i beni di lusso contenuti al punto 17) della nota esplicativa dell'allegato XVIII "Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50.000 EUR, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5.000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio" e con particolare riferimento agli accessori e ai pezzi di ricambio, la disposizione dev'essere applicata come segue:

-gli accessori e i pezzi di ricambio di valore pari o inferiore a 300 euro per articolo non sono soggetti alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies;

-gli accessori e ricambi di cui al punto 17 dell'allegato XVIII di valore superiore a 300 euro che non sono destinati all'uso dei veicoli e delle pertinenze anche ivi elencate non sono soggette alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies. Ciò significa, ad esempio, che il divieto non si applica agli accessori e pezzi di ricambio di veicoli di valore pari o inferiore a 50 000 EUR;

-gli accessori e ricambi di cui al punto 17 dell'allegato XVIII di valore superiore a 300 euro che sono destinati all'uso dei veicoli e degli apparecchi ivi elencati sono soggetti alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Dogane, avviso 17/05/2022

Fisco

La circolare n. 15/E

Attività caratterizzate da una marcata utilità sociale: nuovi chiarimenti sulla riduzione dell'aliquota IRES

In tema di riduzione dell'aliquota IRES per attività caratterizzate da una marcata utilità sociale, quanto agli enti ospedalieri la disciplina conserva la propria efficacia limitatamente alle "aziende ospedaliere" e ai

"presidi ospedalieri" delle Aziende Sanitarie Locali di natura pubblica. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15 del 17 maggio 2022, con cui ha fornito chiarimenti sulla portata e sull'ambito applicativo dell'agevolazione, con particolare riguardo a enti ospedalieri; fondazioni di origine bancaria e enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la circolare n. 15 del 17 maggio 2022 in tema di riduzione a metà **dell'aliquota IRES** ex articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

L'articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 prevede una riduzione **dell'aliquota dell'imposta** sul reddito delle società, pari alla metà di quella ordinariamente prevista (attualmente 24 per cento), applicabile sul reddito conseguito da determinati soggetti individuati dalla norma stessa in relazione ad attività caratterizzate da una **marcata utilità sociale**.

La disposizione è stata oggetto di recenti interventi da parte del legislatore. In particolare, l'articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ne prevede l'**abrogazione** con effetto a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis, il quale a sua volta stabilisce che con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano **finalità sociali** nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

È assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del **codice del Terzo settore**, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Ad oggi, dunque, la predetta norma agevolativa risulta **ancora in vigore**.

Con la nuova circolare, sono stati forniti chiarimenti sulla portata e sull'ambito applicativo del predetto articolo 6, con particolare riguardo alle seguenti tipologie di **soggetti** richiamati dalla norma in relazione alle quali sono emerse le principali criticità interpretative, anche oggetto di contenzioso:

-enti ospedalieri;

-fondazioni di origine **bancaria**;

-**enti religiosi** civilmente riconosciuti.

Sotto il profilo soggettivo, la riduzione a metà dell'aliquota IRES recata dall'articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 spetta ai soggetti espressamente indicati nella norma e dotati di personalità giuridica. Il **requisito soggettivo** è necessario ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio in quanto la ratio dell'agevolazione trae origine dal giudizio di "meritevolezza" (rilevanza della utilità sociale) sull'attività svolta dall'en-

te, da cui derivano ricavi da assoggettare ad imposta sui redditi.

L'appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa, dunque, va **dimostrata** non solo sotto il profilo formale, con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto, ma anche dal punto di vista **sostanziale**, considerato che la natura dell'attività in concreto esercitata dall'ente prevale, comunque, sul fine dichiarato.

Con riferimento all'ambito oggettivo, la **riduzione dell'aliquota IRES** si applica ai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali da parte degli enti individuati dalla norma quali meritevoli del trattamento agevolativo. Sul punto, il **Consiglio di Stato**, pronunciandosi sul trattamento tributario degli enti ecclesiastici aventi fini di religione o di culto, con una considerazione di carattere generale applicabile a tutti gli enti ammessi a beneficiare della riduzione dell'aliquota di imposta, ha affermato che l'agevolazione in esame non ha natura meramente **soggettiva** in quanto se, da un lato, non è applicabile a soggetti diversi da quelli contemplati dalla norma, ancorché svolgenti attività analoga, essa non spetta, tuttavia, per il solo fatto della natura del **soggetto**.

Detta agevolazione, configurando un'eccezione al principio di corrispondenza fra capacità contributiva e soggettività tributaria, può giustificarsi solo in ragione della considerazione della attività che determinate categorie di contribuenti svolgono e che, pertanto, è meritevole di **beneficiare della agevolazione**.

Trattandosi di una agevolazione fiscale, va sottolineato che, in base ai principi generali dell'ordinamento, ricade sul soggetto richiedente l'onere di provare il **possessione di tutti i requisiti** necessari per la fruizione del beneficio.

Quanto agli enti ospedalieri è stato chiarito che alla luce delle norme succedutesi a partire dalla riforma del 1978, si deve ritenere che la disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 601 del 1973 conservi la propria efficacia limitatamente alle **"aziende ospedaliere"** e ai **"presidi ospedalieri"** delle Aziende Sanitarie Locali (ex Unità Sanitarie Locali) di natura pubblica, nei quali sono confluiti i vecchi **"enti ospedalieri"**, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, della richiamata legge n. 132 del 1968.

Quanto alle Fondazioni di origine bancaria è stato evidenziato che l'agevolazione sia astrattamente applicabile alle **FOB**, le quali hanno l'onere di dimostrare la ricorrenza in concreto dei requisiti richiesti per l'applicazione del richiamato articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973,

Quanto agli enti religiosi civilmente riconosciuti, in

tale categoria rientrano gli **enti religiosi** che abbiano ottenuto normativamente l'equiparazione agli enti con finalità di beneficenza o di istruzione e che possiedano personalità giuridica agli effetti civili.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 17/05/2022, n. 15

Fisco

Dal CDM

Riforma della Giustizia tributaria: approvato il disegno di legge

I magistrati tributari, che oggi sono tutti onorari, verranno reclutati a tempo pieno mediante un apposito concorso con prove scritte e orali. Lo prevede il disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario approvato dal Consiglio dei Ministri n. 78 del 17 maggio 2022, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro della giustizia Marta Cartabia. Nel processo tributario in Cassazione vengono introdotte apposite misure deflattive del contenzioso, tra cui la pronuncia del principio di diritto in materia tributaria, che consentirà la più tempestiva formazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Il **Consiglio dei Ministri** n. 78 del 17 maggio 2022, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di **processo tributario**.

L'intervento normativo ha la finalità di raggiungere, entro il 31 dicembre 2022, l'obiettivo posto dal PNRR di rendere più celere il **contenzioso tributario**, considerato l'impatto che lo stesso può avere sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, riducendo, contestualmente, l'elevato numero di ricorsi in Cassazione.

I punti **cardine** del disegno di legge sono:

-la professionalizzazione dei **magistrati tributari**, per cui i magistrati tributari, che oggi sono tutti onorari, verranno reclutati a tempo pieno mediante un apposito **concorso** con prove scritte e orali. È rimodulato, riducendolo sensibilmente, l'organico della **magistratura tributaria** composto da 450 magistrati in primo grado e 126 in secondo grado. In ogni caso fino a quando non

sarà interamente compiuto il percorso di reclutamento dei giudici professionali, continueranno ad operare in parallelo i giudici tributari onorari già presenti nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali; questi ultimi rimarranno in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei 70 anni di età, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature;

-il rafforzamento **dell'organo di autogoverno** della giustizia tributaria, per cui sono istituiti presso il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria (CPGT): un Ufficio ispettivo a tutela del corretto esercizio e funzionamento degli organi della giustizia tributaria; l'Ufficio del Massimario nazionale, per garantire l'uniformità di giudizio per fattispecie analoghe. Le massime giurisprudenziali prodotte alimenteranno un'apposita banca dati che permetterà agli operatori del settore di conoscere gli orientamenti giurisprudenziali e di prevedere l'eventuale esito delle liti;

-il **potenziamento** della struttura amministrativa a supporto della Giustizia tributaria mediante il reclutamento di nuove professionalità amministrative da destinare agli Uffici professionalizzati;

-interventi sul **processo**.

Nello specifico nei processi di primo e secondo grado:

-si introduce, con opportuni accorgimenti, la **prova testimoniale**, al pari di quanto previsto nei giudizi civili e amministrativi;

-a fini deflattivi, è implementato l'istituto della **conciliazione** per le controversie di importo fino a 50.000 euro;

-si introduce il **giudice monocratico** in primo grado per le controversie fino a 3.000 euro e, in conseguenza, è modulato l'appello solo in determinati casi (cd. appello critico).

Nel processo tributario in Cassazione vengono introdotte apposite **misure deflative** del contenzioso:

-la pronuncia del principio di diritto in materia tributaria, che consentirà la più tempestiva formazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati;

-con la stessa finalità, il rinvio pregiudiziale, cioè diretto, dai giudici tributari di primo e secondo grado alla Cassazione per ottenere la soluzione preventiva di questioni nuove o rilevanti o particolarmente complesse o ricorrenti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Consiglio dei Ministri, comunicato stampa 17/05/2022, n. 78

Lavoro e previdenza

Misure di sostegno al reddito

Crisi ucraina e imprese: come tutelare l'occupazione?

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Gli effetti della crisi ucraina cominciano a far sentire i propri effetti anche nel mercato del lavoro italiano. Pur non arrivando, al momento, a numeri di attenzione, sono già diverse le aziende che appartengono ai settori più disparati che cominciano a dover affrontare, direttamente, una serie di difficoltà conseguenti alla guerra. Si pone così la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende, assicurando un intervento di sostegno al reddito dei lavoratori, coinvolti in una situazione di crisi causata da eventi non imputabili al datore di lavoro. Quali sono le misure applicabili a questa particolare situazione contingente e le relative precisazioni di carattere pratico-operativo?

Il Ministero del Lavoro è vigile ed ha ben presente le situazioni in cui si imbattono le aziende a seguito della **contrazione**, improvvisa, delle **attività produttive**, per la **carenza di approvvigionamento** di energie, materie prime, prodotti semi lavorati o componenti importati dai territori coinvolti nel **conflitto in Ucraina** ed ha ben presente come tali fatti si riverberino direttamente sui **livelli occupazionali**.

Di qui, la necessità di salvaguardare questi ultimi assicurando un intervento di **sostegno al reddito** dei **lavoratori** coinvolti in una situazione di **crisi** (si spera, temporanea), causata da eventi non imputabili al datore di lavoro.

Le norme e i rimedi applicabili

Per affrontare tale problema e per risolverlo si è giunti alla emanazione del D.M. n. 67 del 31 marzo 2022 il quale, su due punti specifici, ha innovato il D.M. 95442/2016 che regola le prassi amministrative da seguire in caso di richiesta di **cassa integrazione guadagni ordinaria**.

Leggi anche:

Crisi russo-ucraina: conseguenze per imprese e consulenti

CIGO: nuove causali per fronteggiare la crisi ucraina e il caro energia. Come utilizzarle

Tale provvedimento, consente anche all'INPS, che ha la competenza in materia, di esaminare più agevolmente le pratiche e di giungere, speditamente, alla emissione dei provvedimenti di concessione.

Ma, in cosa consistono le **modifiche** al D.M. 95442?

Con la prima e, **limitatamente al 2022** (quindi, come si vede, si tratta di una **misura temporanea** legata all'evolversi degli eventi bellici), la fattispecie "**crisi di mercato**", prevista dall'art. 1, comprende anche la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa derivante dalla impossibilità di concludere accordi o scambi determinati dalle limitazioni conseguenti alla crisi.

Si tratta di un comma aggiuntivo, il 3-bis, con il quale il Ministero prende atto delle **limitazioni agli scambi**

commerciali a seguito delle **sanzioni** adottate dal nostro Paese, sulla scorta degli accordi presi in sede comunitaria, ma anche di quelli per i quali, comunque, le difficoltà correlate agli eventi di guerra, non consentono un pacifico scambio.

Altre due novità sono inserite nell'art. 5.

Con il comma 1-bis ove si afferma che la "**mancanza di materie prime o componenti**" è rilevabile anche allorquando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento delle fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la trasformazione.

E' il caso, ad esempio, dell'**aumento** abnorme del **costo del gas**, oltre modo necessario ed indispensabile per tenere accesi i **forni** in alcune **attività produttive** (nel settore ceramico è, attualmente, di gran lunga superiore al costo del personale).

L'ultima novità concerne un periodo aggiunto al comma 2 ove si parla della **relazione tecnica** che deve accompagnare qualunque **istanza di CIGO**: nel caso appena evidenziato i contenuti dovranno essere finalizzati a documentare le difficoltà economiche che, sono di **natura oggettiva**, nonché la **temporaneità**, la **imprevedibilità** e la **non imputabilità** delle stesse al comportamento datoriale. La redazione della nota di accompagnamento della domanda di richiesta appare, quindi, molto più semplice rispetto a quella che, ordinariamente, richiede l'Istituto al quale, talora, occorre produrre una serie di documenti di natura economica e finanziaria.

Terminata la fase di registrazione del D.M. n. 67 presso l'Ufficio di controllo della Corte dei Conti, si resta in attesa delle delucidazioni che l'INPS fornirà alla luce delle novità introdotte.

Alcune **precisazioni** si rendono, già da ora, necessarie.

Il 1° incontro Live "La CIGS come strumento per affrontare le crisi: le novità del D.M. n. 33/2022" del ciclo "I Webinar Forum One LAVORO" è offerto da **One LAVORO**, la soluzione digitale di Wolters Kluwer dedicata a **Consulenti del Lavoro e HR manager**.

Vuoi approfondire i temi dell'evento ed essere aggiornato sulle novità normative in ambito lavoro? Accedi a tutti i contenuti di One LAVORO con una **prova gratuita** di 30 giorni. Attivala gratuitamente [QUI](#)

Campo di applicazione

La prima concerne il campo di applicazione: essa si riferisce, senz'altro, ai datori di lavoro che rientrano nei **settori ben specificati** dall'art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015.

L'**elencazione** è la seguente:

- a) Imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali, fatta eccezione delle cooperative ex DPR n. 602/1970, per le quali l'art. 1 del DPR non prevede la contribuzione per la CIG;
- c) Imprese dell'industri boschiva, forestale e del tabacco;
- e) Cooperative agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- f) Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche;
- g) Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- h) Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- i) Imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici;
- j) Imprese addette all'armamento ferroviario;
- m) Imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- k) Imprese industriali ed artigiane dell'edilizia e affini;
- l) Imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o escavazione di materiale lapideo;
- m) Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione.

Ricorso al FIS da parte dei datori di lavoro

La seconda riguarda i datori di lavoro che, in caso di crisi momentanea, possono ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (FIS): sono quelli **non iscritti** ai **Fondi bilaterali di solidarietà** (art. 26), a quelli alternativi (art. 27) ed ai **Fondi intersettoriali delle Pro-**

vince Autonome di Trento e Bolzano che, pur avendo una durata complessiva della tutela diversa a seconda che occupino **fino a 5 dipendenti** o **fino a 15, dal 1° gennaio 2022** possono richiedere l'assegno di integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Ebbene, costoro, ricorrendone le condizioni, potranno chiedere l'**assegno ordinario** in presenza delle **situazioni di crisi** richiamate dal D.M. n. 67/2022.

Per il resto, nulla è cambiato e tutti i passaggi previsti dal D.Lgs. n. 148/2015, prima della presentazione della domanda, restano obbligatori.

Tra questi, assai importante è l'**informativa** con l'**esame congiunto**, anche in via telematica, con le **rappresentanze sindacali** interne e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, prevista dall'art. 14 ma che, non necessita (anche se preferibile) di **alcun accordo** sottoscritto.

Ricorso alla CIGS oltre il momento contingente

Ma, se la crisi di una azienda industriale dovesse andare al di là del momento contingente, è possibile ricorrere alla CIGS per crisi aziendale o, anche in questo caso, sarebbe necessario un intervento ministeriale correttivo del D.M. n. 94033/2016 che è il provvedimento amministrativo che detta le regole per la fruizione delle varie ipotesi di integrazione salariale straordinaria?

In questo caso **non appare necessario** perché la crisi aziendale determinata da un evento improvviso ed imprevisto è già disciplinata dalla norma (art. 21) e dall'art. 2, comma 3 del predetto decreto.

Nella **relazione di accompagnamento** della richiesta, una volta esperiti l'informativa e l'esame congiunto con la propria rappresentanza sindacale e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel rispetto dei tempi procedurali previsti dall'art. 25, il datore di lavoro deve rappresentare l'**imprevedibilità dell'evento**, la rapidità con la quale quest'ultimo ha prodotto gli effetti negativi e la completa autonomia rispetto alle politiche di gestione aziendale.

Controllo degli organi di vigilanza

In caso di **controllo** da parte degli **organi di vigilanza**, secondo i dettami richiesti dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 27/2016, non andrà verificato l'andamento involutivo del biennio precedente, come avvie-

ne, ordinariamente, per la crisi aziendale: qui andrà, “in primis”, valutato se l’evento che ha dato origine alla richiesta ed alla successiva concessione, presenta proprio le caratteristiche sopra evidenziate (ad esempio, c’è stato un blocco delle esportazioni o delle importazioni imposto dalle Autorità) e, successivamente, se il **piano di risanamento** prospettato (ad esempio, ricerca di nuovi mercati) ha avuto attuazione. Il **ridimensionamento** della struttura aziendale non è una caratteristica necessaria ed obbligatoria di questa causale: tuttavia, se è stata prevista e magari concordata con le organizzazioni sindacali, anche attraverso risoluzioni del rapporto “non oppositive”, occorrerà verificare l’attuazione.

Durata della CIGS

Per completezza di informazione ricordo che la **durata della CIGS** per crisi aziendale, sia pure dovuta ad un evento improvviso ed imprevedibile come l’**evento bellico**, è di dodici mesi all’interno del quinquennio mobile.

Lavoro e previdenza

Nel decreto Ucraina

Bonus carburante fino a 200 euro esteso a tutti i datori di lavoro del settore privato

Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio

Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Per il solo 2022, è attribuita a tutti datori di lavoro del settore privato, e non più alle sole aziende, la possibilità di assegnare ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli fino a un massimo di 200 euro. Lo prevede la legge di conversione del decreto Riaperture. Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, che accompagna il provvedimento, i valori riconosciuti dalle aziende sotto forma di buoni carburante sono ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista di esenzione dall'IRPEF e non concorrono alla determinazione della somma dei compensi non monetari corrisposti dall'azienda. Per il beneficio in argomento sono stanziati 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023.

L'iter di conversione in legge del **decreto Ucraina** (D.L. n. 21/2022) amplia l'ambito di applicazione e chiarisce alcuni aspetti del **bonus carburante** introdotto dall'art. 2 del decreto in esame.

Leggi anche [Bonus carburante da 200 euro: la checklist per l'utilizzo](#)

Ambito di applicazione

Innanzitutto, si riconosce a **tutti i datori di lavoro del settore privato** e non più alle sole aziende la possibilità di assegnare ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di **buoni benzina** o analoghi titoli per un ammontare massimo di **200 euro**.

Per il **solo anno 2022** l'importo dei buoni **non concorre** alla **formazione del reddito** ai sensi dell'art. 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Non viene meglio definita la valenza del richiamo al comma 3 dell'art. 51 che dispone che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dai datori di lavoro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un **limite di 258,23 euro**. Se il valore è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito.

Bisognerà continuare a fare riferimento alla **Relazione illustrativa** che accompagna il provvedimento e che afferma che i valori riconosciuti dalle aziende sotto forma di buoni carburante sono **ulteriori** rispetto alla **soglia** attualmente prevista di **esenzione dall'IRPEF** e non concorrono alla determinazione della somma dei compensi non monetari corrisposti dall'azienda.

Sarebbe stato meglio, però, che questa precisazione fosse stata inserita nel testo della norma dando così ai datori di lavoro la certezza che gli importi riconosciuti dalle aziende sotto forma di buoni carburante sono aggiuntivi rispetto alla somma dei compensi non monetari corrisposti dall'azienda.

Nulla si aggiunge in sede di conversione in legge nem-

meno sulla possibilità di attribuire il beneficio **individualmente** o se per fruire dell'esenzione l'assegnazione debba interessare la **generalità dei dipendenti** o **categorie omogenee** di essi. Il richiamo al comma 3 non induce a pensare che prevalga quest'ultima ipotesi che è espressamente indicata nell'art. 51 per alcune tipologie di benefici. Il predetto comma 3 fissa semplicemente le regole per la determinazione del valore dei beni e dei servizi, ai fini sia del calcolo del limite consentito sia per la determinazione del valore imponibile in caso di superamento del limite stesso.

In tale caso si applicherebbe il valore normale dei beni e dei servizi secondo le regole dell'art. 9 del TUIR salvo che per quei beni e quei servizi espressamente valorizzati dal comma 4 dello stesso art. 51. La condizione di una previsione generalizzata per il riconoscimento del beneficio comporterebbe invece il disconoscimento dello stesso in caso di attribuzione individuale, il che sembra sia possibile solo in caso di una espressa previsione normativa.

Lavoratori destinatari del beneficio

Contrariamente a quanto auspicato dagli operatori è confermato che destinatari del beneficio fiscale sono **solo i lavoratori dipendenti del settore privato** che possono fruire del beneficio ai sensi dell'art. 1, comma 184, della legge 208 del 2015, anche nel caso in cui sia scelto dal lavoratore, in sostituzione degli emolumenti retributivi di ammontare variabile collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Il nuovo articolo 2

1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'artico-

lo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Risorse disponibili

Per il beneficio in argomento sono stanziati 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con risorse del fondo perequativo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Lavoro e previdenza

Adempimenti per i datori di lavoro

Adempimenti contributivi per ferie collettive: richiesta all'INPS per il differimento entro il 31 maggio

La domanda di differimento degli adempimenti contributivi, in corrispondenza della fruizione delle ferie collettive aziendali, deve essere presentata per via telematica entro il 31 maggio 2022. A domanda accolta l'INPS autorizza lo slittamento in avanti dei termini ordinari per il versamento dei contributi, per l'invio del flusso UniEmens e per l'indicazione nel LUL delle presenze fino alla riapertura delle attività. Come inviare le richieste?

Scade il 31 maggio 2022 il termine entro cui le imprese che, in conseguenza della chiusura aziendale per **ferie collettive**, non potranno provvedere nei termini di legge al versamento dei contributi ovvero all'invio della relativa denuncia UniEmens, devono presentare all'INPS la domanda di differimento degli adempimenti contributivi.

Ferie collettive

Le ferie collettive sono il periodo di riposo che l'azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell'esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio in tutte le sue articolazioni: ciò comporta la materiale **impossibilità** di effettuare gli **obblighi di contribuzione** nei termini di legge.

Può accadere però che, durante il periodo feriale, si renda necessaria la presenza al lavoro di personale dell'impresa (ad esempio per la manutenzione degli impianti o addetti a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo).

Richiesta di autorizzazione al differimento

L'istanza di **differimento contributivo** deve essere inoltrata all'INPS **per via telematica** attraverso il portale istituzionale accedendo ai "Servizi on-line" e selezionando l'istanza "codice 445": Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive, indicando:

- il numero di matricola dell'azienda per la quale si richiede il differimento;
- il mese e l'anno della chiusura aziendale per ferie collettive;
- la data entro la quale si intende provvedere agli

adempimenti connessi al periodo di chiusura.

Differimento in denuncia contributiva

Il differimento per ferie collettive comporta:

- la possibilità di rinviare al successivo periodo di paga il **versamento dei contributi** che l'azienda avrebbe dovuto versare nel mese di chiusura;
- il corrispondente slittamento del termine ultimo di invio del flusso UniEmens correlato;
- la proroga del termine per l'indicazione nel LUL delle presenze "definitive" del mese di pertinenza. Nel flusso UniEmens dovrà essere valorizzato, all'interno della voce, "AltrePartiteADebito" di "Denuncia Aziendale":
- nell'elemento CausaleADebito il codice "D100";
- nell'elemento SommaADebito l'importo degli interessi.

Differimento dei termini di versamento

Il versamento contributivo deve essere effettuato in un'**unica soluzione** entro il termine differito. L'importo dei contributi oggetto di versamento differito deve essere **maggiorato** degli **interessi di dilazione** al tasso in ragione d'anno vigente al momento del pagamento dei contributi.

In caso di mancato riscontro con quanto indicato dall'azienda, l'INPS provvede all'annullamento dell'autorizzazione e all'applicazione delle sanzioni civili e amministrative previste nei casi di inadempienza.

A cura della redazione

Lavoro e previdenza

Rivalutazione

TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a aprile 2022

Con riferimento al mese di aprile 2022 è pari a 2,971751 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 17 aprile 2022, che ha stabilito in 109,7 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di aprile 2022 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Con il comunicato ISTAT del 17 aprile 2022, che ha stabilito in 109,7 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i **coefficienti** validi per

il mese di aprile 2022 del **trattamento di fine rapporto** e dei **crediti di lavoro**.

Rivalutazione del TFR accantonato

Il Codice Civile prevede che il fondo per il trattamento di fine rapporto deve essere rivalutato, al 31 dicembre di ciascun anno, sulla base di un coefficiente che si compone di:

- un **tasso fisso**, pari all'1,5 per cento
- e una **quota variabile** in ragione dell'oscillazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, periodicamente accertato dall'ISTAT, e determinata in misura pari al 75% dell'aumento registrato da tale indice rispetto a quello riscontrato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Trattandosi di un elemento retributivo che viene erogato in maniera differita, cioè all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o comunque in un periodo di paga non coincidente con quello mensile di maturazione, è necessario che il datore di lavoro, qualora sia tenuto ad accantonare tali somme per conto del lavoratore, operi la **rivalutazione delle somme** maturate per mantenere la corretta indicizzazione delle stesse al

costo della vita.

In caso di **cessazione del rapporto di lavoro** in corso d'anno, la rivalutazione deve essere operata considerando sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT registrato per il mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello accertato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

La rivalutazione si calcola sempre sul fondo TFR accantonato fino all'anno precedente, per cui al TFR maturato nell'ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione.

L'**imposta sostitutiva** è dovuta in misura pari al 17 per cento e viene versata in acconto entro il 18 dicembre dell'anno di riferimento e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

All'atto dell'erogazione del TFR, il datore di lavoro provvede ad applicare la **tassazione separata** sugli importi maturati al netto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva, che sono da considerarsi non imponibili.

Rivalutazione TFR e crediti di lavoro per il mese di aprile 2022

Di seguito la tabella riepilogativa dei valori relativi al mese di febbraio 2022:

Mese	Periodo	I n d i c e Istat	Delta % indice	Rateo 1,5	75% delta indice	Coefficiente rivalutazione
Aprile 2022	dal 15.04 al 14.05	109,7	3,295669	0,500	2,471751	2,971751

Rivalutazione TFR e crediti di lavoro aggiornati a aprile 2022

TFR

Crediti di lavoro

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

ISTAT, Comunicato Stampa 17/05/2022

Lavoro e previdenza

Messaggio INPS

Fondo integrazione salariale: gestione errori su istanze primo trimestre

Nel messaggio n. 2089 del 2022, l'INPS si occupa degli errori più comuni commessi dai datori di lavoro nella presentazione delle domande di Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale, presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Per la corretta gestione è necessario

coinvolgere il più possibile il datore di lavoro nella gestione del supplemento istruttorio.

L'INPS, con il messaggio n. 2089 del 17 maggio 2022, interviene in merito alle causali delle domande di Assegno di integrazione salariale (AIS) presentate al **Fondo di integrazione salariale (FIS)** per le domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Errore della causale riportata

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l'**Assegno di integrazione salariale** per una causale ordinaria, ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l'istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.

Errata scheda causale

Nel caso il datore di lavoro - con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente - abbia richiesto l'Assegno di integrazione salariale per

una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia:

- allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l'istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un supplemento istruttorio con il datore di lavoro.

- giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19, è necessario avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della **pandemia da COVID-19**, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria o a una causale straordinaria.

Nel caso il datore di lavoro - con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente - abbia richiesto l'Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia:

- allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l'istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento di istruttoria;

- giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19, bisogna invitare i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria

- allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria, è necessario adottare un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A cura della redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 17/05/2022, n. 2089

Lavoro e previdenza

Ministero del Lavoro

Immigrati in edilizia: protocollo di inserimento soggetti vulnerabili

E' stato siglato il protocollo che offre un'opportunità di formazione e di lavoro per una politica di reale inserimento lavorativo nel settore edile di almeno tre mila migranti titolari di protezione internazionale e in condizioni di vulnerabilità. Il protocollo è stato sottoscritto dai ministri Andrea Orlando (Lavoro) e Luciana Lamorgese (Interni), con l'Ance e i sindacati Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil. I destinatari saranno inseriti nei percorsi di formazione delle scuole edili, coordinate dall'ente paritetico Formedil e faranno esperienze sul campo con tirocini da svolgersi direttamente presso le imprese di settore.

E' stato sottoscritto dalle parti sociali e dai Ministeri del Lavoro e degli Interni il protocollo d'intesa volto a favorire l'inserimento socio-lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale e altri **cittadini stranieri** in condizione di vulnerabilità tramite la promozione di percorsi formativi e opportunità di lavoro nel settore dell'edilizia.

Soggetti beneficiari

I beneficiari sono individuati tra richiedenti e titolari di protezione internazionale o temporanea e altre categorie di **cittadini stranieri in condizione di vulnerabilità** con permessi di soggiorno che consentono l'attività lavorativa, come titolari di protezione speciale, minori stranieri non accompagnati in transizione verso l'età adulta o cittadini stranieri maggiorenni entrati in Italia come minori stranieri non accompagnati.

Azioni da intraprendere

Il protocollo prevede lcoinvolgimento delle parti sociali firmatarie e dei relativi enti paritetici nei suoi interventi di inserimento socio-lavorativo per migranti vulnerabili, anche segnalando le opportunità di partecipazione e facilitando i contatti a livello nazionale e territoriale con gli enti attuatori, e sperimenta nuovi **interventi nel settore edile**, in collaborazione con le parti sociali firmatarie, da finanziare anche con fondi nazionali e comunitari.

Il Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione del Ministero dell'Interno promuove la conoscenza delle iniziative nei centri di accoglienza e nel Sistema di Accoglienza e Integrazione SAI e favorisce i contatti a livello nazionale e territoriale, anche tramite il Servizio Centrale e i Consigli Territoriali per l'Immigrazione delle Prefetture, delle parti sociali firmatarie, per il tramite delle Associazioni territoriali e dei

relativi enti paritetici, con gli Enti locali del SAI e con gli enti gestori dei centri di accoglienza.

Le parti sociali firmatarie, anche tramite le Associazioni territoriali e il sistema bilaterale di settore, offrono percorsi formativi dedicati e altre misure di politica attiva del lavoro ai beneficiari, con l'obiettivo di un successivo **inserimento lavorativo**.

A cura della redazione

Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, protocollo migranti settore edile, 18/05/2022

Lavoro e previdenza

Comunicato stampa

Rapporto biennale pari opportunità: domande entro il 30 settembre

Deve essere effettuata entro il 30 settembre 2022 la presentazione del rapporto biennale della situazione personale maschile e femminile, attraverso il canale telematico di trasmissione delle

Sarà aperto a partire dal 23 giugno 2022 il canale per la trasmissione del **rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile** da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti. Lo ha reso noto il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali con un comunicato stampa pubblicato sul proprio portale istituzionale.

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, inserendo le informazioni contenute nell'allegato A presente all'apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Servizi Lavoro.

Termine di trasmissione

Il termine per la trasmissione del modello è fissato al 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-2021), mentre per tutti i successivi bienni la scadenza è confermata la data del 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, l'applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa **dal datore di lavoro** anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Elaborazione dei dati trasmessi

Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla

Consigliera o al Consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le **Pari Opportunità** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e al CNEL.

A cura della redazione

Lavoro e previdenza

Circolari INAIL

Premi assicurativi INAIL: i limiti minimi di retribuzione imponibile 2022

L'INAIL, nella circolare n. 21 del 2022, rende noti i limiti di retribuzione imponibile giornaliera e indica le istruzioni da seguire per il calcolo, nell'anno 2022. All'interno del documento sono fornite le indicazioni sulle retribuzioni minime giornaliere che variano a seconda della professione svolta e nelle apposite tabelle. Mentre nella prima parte sono fornite le istruzioni sulla generalità dei lavoratori dipendenti, la seconda parte si occupa invece di specifiche categorie di lavoratori. Insieme alla circolare ci sono 9 allegati che contengono le specifiche tabelle di riferimento per ciascuna categoria di lavoratori.

Con la circolare n. 21 del maggio 2021 l'INAIL ha fissato per l'anno 2022 i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei **premi assicurativi** sia ordinari che speciali unitari.

Il documento di prassi, nel quale vengono resi noti i limiti di retribuzione imponibile giornaliera e indica le istruzioni da seguire per il calcolo, è suddiviso in due sezioni:

- la prima sezione, che riguarda i premi ordinari;
- la seconda sezione, che riguarda i **premi speciali unitari**.

Mentre la prima sezione riguarda la generalità dei lavoratori dipendenti, nella seconda sezione sono prese in considerazione specifiche categorie di lavoratori.

Nella premessa della prima sezione viene spiegato quali sono i fattori che incidono sulla determinazione dei premi: il tasso di premio indicato dalla tariffa con riferimento alla lavorazione assicurata; l'ammontare delle retribuzioni. Viene poi specificato che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in: retribuzione effettiva; retribuzione

convenzionale; retribuzione di ragguglio.

Retribuzione effettiva

La retribuzione effettiva non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge, che per la generalità dei **lavoratori dipendenti** e per l'anno 2022 rimangono invariati rispetto a quelli dell'anno 2021. Ne consegue che per l'anno 2022, il limite minimo di retribuzione giornaliera si attesta nella stessa misura stabilita per è pertanto uguale a euro 49,91; il limite minimo mensile è uguale a euro 1297,66.

Operai agricoli

Per gli operai agricoli il limite giornaliero è di 44,40 euro. Per quanto riguarda invece quello delle retribuzioni convenzionale, in generale per l'anno 2022 è fissato a 27,73 euro.

Altre categorie

Le categorie di lavoratori prese in considerazione sono: titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del **titolare artigiano e associati** a imprenditore artigiano; facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto; persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo; pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne; insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio; medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi; soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale; allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari; percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Per il calcolo della retribuzione minima della prima categoria è previsto un minimale che non sia inferiore a quello della generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta.

La retribuzione minima annuale è dunque di 14.973 euro.

A cura della redazione

Riferimenti normativi

INAIL, circolare 16/05/2022, n. 21

Lavoro e previdenza

Circolare INAIL

Riduzione premio INAIL: istanza e spettanza 2022

Arrivano dall'INAIL, nella circolare n. 20 del 2022, indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel documento di prassi sono individuati la misura della riduzione per il 2022 per i settori o gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

L'INAIL è intervenuto, con la circolare n. 20 del 16 maggio 2022, riguardo la riduzione dei premi e contributi dovuti prevista sui **premi speciali unitari** dovuti:

- per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne di cui alla legge
- per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell'ambito della gestione industria
- per i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
- per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive
- per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale2;
- per la gestione agricoltura

Misura della riduzione percentuale per il 2022

Per l'anno 2022 la riduzione dei premi e dei contributi è stata fissata nella misura pari al 15,27%. L'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale: sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia

- iniziata da oltre un biennio: si applica il criterio del confronto tra l'indice di gravità medio (IGM) e l'indice di gravità aziendale (IGA)
- iniziata da non oltre un biennio: la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto

delle norme in materia di tutela della salute e della **sicurezza nei luoghi di lavoro**.

La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.

Presentazione della domanda

Per i settori diversi dall'agricoltura la domanda deve essere presentata con il nuovo servizio online "Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali". Per la sola polizza speciale IeFP la domanda di riduzione deve essere presentata con il servizio online "Comunicazione data di avvio dei corsi IeFP" (quadro R) compilando l'apposita sezione "Domanda per l'applicazione della riduzione prevista dalla legge 147/2013 al premio speciale unitario d.lgs. 150/2015".

Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata compilando l'apposito modulo di domanda "Riduzione L. 147-2013 **primo biennio Agricoltura**".

Il modulo deve essere trasmesso tramite Pec alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it.

A cura della redazione

Riferimenti normativi

INAIL, circolare 16/05/2022, n. 20

Lavoro e previdenza

Contrattazione collettiva

Area comunicazione aziende artigiane: accordo di rinnovo del CCNL

Con l'ipotesi di accordo 16 maggio 2022 Cna Comunicazione e terziario avanzato, Confartigianato Comunicazione, Casartigiani e Clai con Slc-Cgil, Fisl-Cisl e Uilcom-Uil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane e piccole e medie imprese dell'area comunicazione. Definita l'una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale. Ridefiniti i minimi tabellari. Recepito l'accordo che incrementa la contribuzione alla bilateralità. Inseriti dei nuovi profili professionali e modificata la disciplina dell'apprendistato professionalizzante. Nuove regole per il lavoro agile. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022: fatte salve le decorrenze specifiche, le modifiche decorrono dalla sua sottoscrizione.

Con l'ipotesi di accordo 16 maggio 2022 Cna Comunicazione e terziario avanzato, Confartigianato Comuni-

cazione, Casartigiani e Clai con Slc-Cgil, Fisl-Cisl e Uilcom-Uil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane e piccole e medie imprese dell'area comunicazione.

Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 16 maggio 2022, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad € 155, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo verrà erogato in 2 tranches:

- € 55 con la retribuzione di luglio 2022;

- € 100 con la retribuzione di agosto 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 16 maggio 2022 l'una tantum sarà erogata nella misura del **70%**, con le medesime decorrenze.

L'importo forfetario sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum, pertanto dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di giugno 2022.

L'una tantum verrà riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Minimi tabellari

L'accordo stabilisce i seguenti aumenti dei minimi tabellari, riferiti al livello 4. Le Parti stanno procedendo alla stesura delle relative tabelle retributive:

Imprese artigiane

- € 28,00 dal 1° giugno 2022;

- € 50,00 dal 1° dicembre 2022.

Imprese non artigiane

- € 30,00 dal 1° giugno 2022;

- € 50,00 dal 1° dicembre 2022.

Flessibilità

Nei regimi di flessibilità il superamento dell'orario contrattuale è ammesso fino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di **160 ore nell'anno**.

Per le ore eccedenti le 144 ore annue e fino alle 160 ore annue è corrisposta la maggiorazione del **20%** della

retribuzione di fatto, liquidata nei periodi di superamento.

Bilateralità

Viene recepito l'Accordo interconfederale artigiano 17 dicembre 2021 (che incrementa la contribuzione alla bilateralità) che dal **1° giugno 2022** diventa dunque **vincolante** per le aziende.

Anni di servizio	Liv. 1A e 1B	Livv. 2 e 3	Livv. 4, 5 bis, 5 e 6
fino al 5°	3 mesi e 20 gg.	2 mesi e 7 gg.	1 mese e 15 gg.
dal 6° al 10°	5 mesi	3 mesi	2 mesi e 15 gg.
oltre il 10°	6 mesi e 20 gg.	3 mesi e 20 gg.	3 mesi

Apprendistato professionalizzante

Vengono introdotte le seguenti modifiche.

Durata

I periodi di apprendistato professionalizzante di almeno 12 mesi effettuati presso altri datori di lavoro devono essere computati ai fini della durata complessiva del contratto, purché l'addestramento si riferisca alle

Gruppi	I sem.	II sem.	I I I sem.	I V sem.	V sem.	V I sem.	VII sem.	V I I I sem.	I X sem.	X sem.
1°	60%	60%	70%	70%	85%	85%	90%	90%	100%	100%
2°	60%	60%	70%	70%	85%	85%	90%	90%	100%	100%
2° (figure a 3 anni)	60%	60%	75%	75%	90%	90%	--	--	--	--
3°	60%	60%	70%	70%	90%	90%	100%	100%	--	--
3° (figure a 2 anni)	60%	80%	85%	95%	--	--	--	--	--	--
Impiegati amministrativi	60%	60%	70%	70%	90%	90%	--	--	--	--

Trasformazione del contratto

Il contratto di apprendistato duale, successivamente al conseguimento dei titoli previsti, può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, con una riduzione fino ad un massimo di 12 mesi della durata.

Non è ammesso il periodo di prova.

In caso di passaggio in servizio al termine dell'apprendistato professionalizzante è riconosciuta l'anzianità di servizio dell'apprendistato duale.

Lavoro a termine

Vengono introdotte le seguenti modifiche.

Ipotesi ammesse

Oltre alle ipotesi previste dalla legge, possono essere assunti lavoratori a termine nelle seguenti **ulteriori ipotesi**:

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o la specificità

Classificazione del personale

Vengono inseriti dei nuovi profili professionali, i cui livelli di inquadramento saranno definiti entro il 31 maggio 2022.

Preavviso - Imprese ICT

Per gli impiegati delle imprese operanti nel settore dell'ICT, i periodi di preavviso per dimissioni o licenziamento sono i seguenti:

stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad 1 anno. In tal caso la durata sarà ridotta di 1 anno.

Retribuzione

Il trattamento economico è determinato dall'applicazione delle seguenti percentuali della retribuzione del livello di inquadramento finale:

del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;

- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

Affiancamento

Il periodo di affiancamento nelle assunzioni a termine per sostituzione è elevato fino a **120 giorni** di calendario.

Attività stagionali

Le attività considerate stagionali connesse alla pre-stampa, stampa, cartotecnica, legatoria, finitura, packaging, marketing vengono specificate come relative:

- al periodo elettorale;
- alle nuove collezioni del settore moda, occhialeria e **dell'artistico in genere**;
- agli eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di produzione e servizio;
- all'editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado;
- alle produzioni stagionali del settore agroalimentare **e turistiche**;
- al rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del settore del mobile e dell'arredo in genere.

Lavoro agile

Viene compiutamente disciplinato l'istituto (accordo individuale, luogo e strumenti di lavoro, diritto alla disconnessione, sicurezza, formazione, privacy).

Decorrenza

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022: fatte salve le decorrenze specifiche, le modifiche decorrono dalla sua sottoscrizione.

Riferimenti normativi

Ipotesi di accordo 16/05/2022

A cura della Redazione

Lavoro e previdenza

Funzioni centrali, rinnovato il CCNL

Contrattazione collettiva

Per le Funzioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Cnel ed Enac). Aran con Cisl Fp, Cisl, Fp Cgil, Cgil, Uil Pa, Uil, Confsal Unsa, Confsal, Flp, Cgs, Usb Pi, Usb, Confindesa Fp, Confindesa hanno rinnovato in data 9 maggio 2022 il CCNL del comparto. Introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale. Ridefiniti i minimi tabellari. Introdotta l'indennità di posizione organizzativa e l'indennità di responsabilità. Ricalcolata l'indennità di amministrazione e l'indennità di bilinguismo. Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2021.

Con il CCNL 9 maggio 2022 Aran con Cisl Fp, Cisl, Fp Cgil, Cgil, Uil Pa, Uil, Confsal Unsa, Confsal, Flp, Cgs, Usb Pi, Usb, Confindesa Fp, Confindesa hanno rinnovato il CCNL del comparto Funzioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Cnel ed Enac).

Classificazione del personale

E' introdotto un **nuovo sistema di classificazione** del

personale, articolato in 4 Aree: Elevate professionalità, Funzionari, Assistenti e Operatori, di cui il CCNL fornisce le declaratorie.

Elevate professionalità

Lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, svolgono funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, l'ottimizzazione delle risorse eventualmente affidate, attraverso la responsabilità diretta di moduli o strutture organizzative.

Funzionari

Lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative.

Assistenti

Lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro.

Operatori

Lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili.

Entro il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio di 5 mesi dalla sottoscrizione definitiva del CCNL 9 maggio 2022, **l'amministrazione, in sede di contrattazione integrativa, definisce le famiglie professionali** del nuovo ordinamento professionale all'interno delle quali confluiscono, secondo la seguente tabella di trasposizione, i profili professionali delle precedenti classificazioni. Il personale in servizio alla suddetta data di entrata in vigore è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data.

Ministeri	Agenzie fiscali	EPNE	Cnel	Aree
III - F7	---	---	---	Funzionari
III - F6	III - F6	---	---	
III - F5	III - F5	C5	C5	
III - F4	III - F4	C4	C4	
III - F3	III - F3	C3	C3	
III - F2	III - F2	C2	C2	
III - F1	III - F1	C1	C1	
II - F6	II - F6	---	---	Assistenti
II - F5	II - F5	---	---	
II - F4	II - F4	---	B4	
II - F3	II - F3	B3	B3	
II - F2	II - F2	B2	B2	
II - F1	II - F1	B1	B1	
I - F3	---	A3	A3	Operatori
I - F2	I - F2	A2	A2	
I - F1	I - F1	A1	A1	

In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il 31 dicembre 2024, la progressione tra le Aree avviene con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei titoli indicati dal CCNL 9 maggio 2022 (Tabella 3) e con i criteri stabiliti dall'Amministrazione (esperienza maturata nell'area di provenienza, titolo di studio, competenze professionali).

Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite da eventuali contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono concluse sulla base della previgente disciplina.

ENAC e AGID

Al personale di ENAC e dell'Agenzia per l'Italia digitale il nuovo sistema di classificazione del personale e le correlate norme del trattamento economico si applicano a decorrere dalla sottoscrizione di una **apposita sequenza negoziale** - da attivarsi entro 3 mesi dal 9 maggio 2022 - finalizzata a definirne talune specificità. Nelle more, continuano ad applicarsi le norme del CCNL 12 febbraio 2018.

Dipendenti Ministero affari esteri

Le norme di raccordo necessarie per l'applicazione del nuovo sistema di classificazione saranno definite da **apposita sequenza contrattuale**: nelle more continuano ad applicarsi le discipline previgenti.

Area	Misura annua	Numero massimo di differenziali
Funzionari	2.250	5
Assistenti	1.250	5
Operatori	800	2

Progressioni e differenziali stipendiali

La progressione tra un'Area e quella superiore, fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, avviene tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. Il dipendente conserva le ferie maturate e non fruite e la retribuzione individuale di anzianità (RIA).

La progressione economica all'interno della singola Area avviene attraverso la corresponsione di differenziali stipendiali, a favore di lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica (tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4 in sede di contrattazione integrativa), inseriti in graduatorie formate sulla base dei criteri stabiliti dal c.c.n.l.

Il numero di differenziali stipendiali attribuibili nell'anno per ciascuna Area viene definito dalla contrattazione integrativa.

La misura annua dei differenziali stipendiali è la seguente:

Dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale introdotto dal c.c.n.l 9 maggio 2022 al personale in servizio a detta data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale:

- l'eventuale differenza tra i nuovi stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva o posizione economica e gli stipendi tabellari indicati nella tabella per Aree di cui sopra;
- l'eventuale differenza annuale tra le indennità di amministrazione di Ministeri, Agenzie fiscali e CNEL (in corrispondenza di ciascuna area e fascia retributiva) ed le nuove indennità di amministrazione, in corrispondenza della fascia retributiva iniziale di ciascuna area;
- il 50% dell'importo annuale corrispondente agli importi sottratti ai valori di partenza delle indennità di amministrazione o di ente di Ministeri, Agenzie fiscali,

CNEL ed EPNE, secondo le indicazioni del CCNL (Tabella G).

Detto differenziale non pregiudica l'attribuzione di ulteriori differenziali stipendiali legati alle progressioni economiche all'interno delle Aree, che si aggiungono allo stesso.

Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad Area superiore.

Minimi tabellari

Gli importi mensili, calcolati redazionalmente, sono i seguenti. Gli importi dal 1° luglio 2022 (1° giorno del 2° mese successivo alla sottoscrizione del c.c.n.l.) sono il risultato del conglobamento dell'elemento perequativo. Per gli importi di AGID, che non vengono sviluppati redazionalmente, si rinvia alla Tabella C6 del c.c.n.l.

Ministeri

Livelli	Dal 1.1.2019	Dal 1.1.2020	Dal 1.1.2021	Dal 1.7.2022
Ispettore gen.	2.791,54	2.816,74	2.883,94	2.883,94
Dir. Divisione	2.594,73	2.618,13	2.680,83	2.680,83
III F7	2.711,11	2.735,61	2.801,21	2.801,21
III F6	2.553,25	2.576,35	2.636,75	2.636,75
III F5	2.391,91	2.413,51	2.471,31	2.471,31
III F4	2.246,37	2.266,67	2.321,57	2.321,57
III F3	2.045,47	2.063,97	2.114,47	2.114,47
III F2	1.939,98	1.957,48	2.008,68	2.008,68
III F1	1.874,15	1.891,15	1.941,65	1.941,65
II F6	1.935,01	1.952,51	2.003,61	2.003,61
II F5	1.881,41	1.898,41	1.948,91	1.948,91
II F4	1.815,58	1.831,98	1.876,58	1.899,42
II F3	1.711,65	1.727,15	1.766,65	1.787,45
II F2	1.608,55	1.623,05	1.660,85	1.680,59
II F1	1.530,44	1.544,24	1.581,14	1.600,17
I F3	1.557,36	1.571,46	1.609,66	1.629,22
I F2	1.502,23	1.515,83	1.553,03	1.572,06
I F1	1.451,42	1.464,52	1.501,62	1.520,30

Agenzie fiscali

Livelli	Dal 1.1.2019	Dal 1.1.2020	Dal 1.1.2021	Dal 1.7.2022
Ispettore gen.	2.809,54	2.837,84	2.883,94	2.883,94
Dir. Divisione	2.611,44	2.637,74	2.680,84	2.680,84
III F6	2.578,55	2.604,55	2.645,45	2.645,45
III F5	2.407,31	2.431,61	2.471,31	2.471,31
III F4	2.260,87	2.283,67	2.321,57	2.321,57
III F3	2.058,67	2.079,47	2.114,47	2.114,47
III F2	1.952,49	1.972,19	2.008,69	2.008,69
III F1	1.886,24	1.905,24	1.941,64	1.941,64
II F6	1.953,69	1.973,39	2.009,79	2.009,79

II F5	1.893,56	1.912,66	1.948,96	1.948,96
II F4	1.827,78	1.846,18	1.877,08	1.899,92
II F3	1.723,15	1.740,55	1.767,15	1.787,95
II F2	1.618,85	1.635,25	1.660,85	1.680,59
II F1	1.540,34	1.555,84	1.581,14	1.600,17
I F2	1.511,93	1.527,23	1.553,03	1.572,06
I F1	1.460,72	1.475,52	1.501,62	1.520,30

EPNE

Livelli	Dal 1.1.2019	Dal 1.1.2020	Dal 1.1.2021	Dal 1.7.2022
Ispettore gen.	2.810,86	2.840,46	2.885,06	2.885,06
Dir. Divisione	2.613,20	2.640,70	2.682,40	2.682,40
C5	2.409,32	2.434,72	2.473,12	2.473,12
C4	2.262,88	2.286,68	2.323,38	2.323,38
C3	2.061,20	2.082,90	2.116,80	2.116,80
C2	1.954,57	1.975,17	2.010,57	2.010,57
C1	1.888,34	1.908,24	1.943,54	1.943,54
B3	1.828,35	1.847,65	1.877,55	1.900,39
B2	1.724,34	1.742,44	1.768,14	1.788,94
B1	1.620,80	1.637,90	1.662,60	1.682,34
A3	1.589,46	1.606,26	1.631,56	1.650,59
A2	1.539,79	1.556,09	1.580,59	1.599,62
A1	1.461,44	1.476,84	1.502,14	1.520,82

CNEL

Livelli	Dal 1.1.2019	Dal 1.1.2020	Dal 1.1.2021	Dal 1.7.2022
C5	2.556,95	2.586,15	2.626,75	2.626,75
C4	2.423,74	2.451,34	2.489,84	2.489,84
C3	2.259,57	2.285,37	2.322,57	2.322,57
C2	2.058,64	2.082,04	2.116,44	2.116,44
C1	1.885,72	1.907,22	1.943,02	1.943,02
B4	1.885,82	1.907,32	1.943,22	1.943,22
B3	1.820,53	1.841,23	1.871,73	1.894,57
B2	1.721,70	1.741,30	1.767,40	1.788,20
B1	1.618,43	1.636,93	1.662,03	1.681,77
A3	1.616,13	1.634,53	1.657,43	1.676,46
A2	1.539,41	1.557,01	1.581,76	1.600,79
A1	1.452,36	1.468,96	1.502,21	1.520,89

ENAC, ANSFISA, ANSV

Livelli	Dal 1.1.2019	Dal 1.1.2020	Dal 1.1.2021	Dal 1.7.2022
PII 4S	3.266,27	3.299,77	3.371,47	3.371,47
PII4	3.044,11	3.075,41	3.142,19	3.142,19
PII3	2.712,06	2.739,86	2.799,40	2.799,40
PII2	2.381,74	2.406,14	2.458,43	2.458,43
PII1	2.086,90	2.108,30	2.154,09	2.154,09
C5	2.838,96	2.868,06	2.914,36	2.914,36
C4	2.627,54	2.654,54	2.697,24	2.697,24
C3	2.429,47	2.454,37	2.493,87	2.493,87

C2	2.221,50	2.244,30	2.280,50	2.280,50
C1	2.013,06	2.033,76	2.066,56	2.066,56
B4	2.091,80	2.113,20	2.147,30	2.170,14
B3	1.970,90	1.991,10	2.023,20	2.044,00
B2	1.856,67	1.875,67	1.905,97	1.925,71
B1	1.739,22	1.757,12	1.785,42	1.804,45
A4	1.793,55	1.811,95	1.841,15	1.860,71
A3	1.712,09	1.729,69	1.757,59	1.777,15
A2	1.628,66	1.645,46	1.671,96	1.690,99
A1	1.526,10	1.541,70	1.566,60	1.585,28

Le misure degli stipendi di cui in tabella hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul t.f.r., sulle indennità corrisposte in caso di sospensione dal servizio per 10 o 15 giorni o per procedimento penale, sull'indennità in caso di decesso, sull'indennità sostitutiva del preavviso, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.

I benefici economici risultanti sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalle Tabelle A e C del c.c.n.l., nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del contratto. Agli effetti dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché sull'indennità in caso

di decesso si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Area Elevate professionalità

La retribuzione tabellare del personale dell'Area EP è stabilita in € **35.000 annui**, comprensivi di tredicesima mensilità.

Alla retribuzione di risultato è destinato almeno il 15% delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

Aumenti derivanti dalla nuova classificazione

A decorrere dal giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio di 5 mesi dalla sottoscrizione definitiva del CCNL 9 maggio 2022 (novembre 2022), gli stipendi tabellari di Ministeri, Agenzie fiscali, EPNE e CNEL, come risultanti dal conglobamento dell'elemento perequativo, sono ulteriormente incrementati dei seguenti importi mensili, per 13 mensilità:

Ministeri	Agenzie fiscali	EPNE	Cnel	Importi mensili
Area III	Area III	Area C	Area C	16,85
Area II	Area II	Area B	Area B	12,50
Area I	Area I	Area A	Area A	12,27

A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione, gli stipendi tabellari mensili per

Area (calcolati redazionalmente) sono i seguenti, per 12 mensilità, cui va aggiunta la 13° mensilità:

Aree	Importi annui	Novembre 2022
Funzionari	23.501,93	1.958,49
Assistenti	19.351,97	1.612,66
Operatori	18.390,84	1.532,57

Al personale in servizio alla medesima data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale:

- l'eventuale differenza tra i nuovi stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva o posizione economica e gli stipendi tabellari indicati nella tabella per Aree di cui sopra;
- l'eventuale differenza annuale tra le indennità di amministrazione di Ministeri, Agenzie fiscali e CNEL (in corrispondenza di ciascuna area e fascia retributiva) e le nuove indennità di amministrazione, in corri-

spondenza della fascia retributiva iniziale di ciascuna area;

- il 50% dell'importo annuale corrispondente agli importi sottratti ai valori di partenza delle indennità di amministrazione o di ente di Ministeri, Agenzie fiscali, CNEL ed EPNE, secondo le indicazioni del CCNL (Tabella G).

Dipendenti Ministero Affari esteri

Al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari

Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero non sono attribuibili i benefici economici previsti per il personale dei Ministeri dagli artt. 73 e 75 del c.c.n.l. 12 febbraio 2018

Livello	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo D
B1	316,07	221,26	154,93	105,97
B2	371,84	260,29	182,21	116,51
B3	427,63	299,34	209,47	128,90

Le norme relative al trattamento economico derivante dal nuovo sistema di classificazione introdotto dal CCNL 9 maggio 2022 saranno definite da apposita sequenza contrattuale.

Indennità di vacanza contrattuale

A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto (31 dicembre 2021), qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta una copertura economica quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti col rinnovo contrattuale, pari al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza) della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata alla voce stipendi.

Indennità di posizione organizzativa

Spetta ai funzionari che abbiano ricevuto specifico incarico, nei valori ricompresi da un minimo di € 1.200 ad un massimo di € 2.600 annui, per 13 mensilità e sono definiti, per ciascuna posizione organizzativa, in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate.

Il limite massimo può essere elevato in sede di contrattazione integrativa e in tal caso può essere previsto che l'indennità assorba lo straordinario e/o altre voci del

(incrementi dello stipendio tabellare ed elemento perequativo), per cui il c.c.n.l. 19 maggio 2020 ha fornito i seguenti importi dei **compensi annui, a valere dall'anno 2019**:

trattamento economico accessorio.

Fino alla definizione della nuova disciplina in materia in sede di contrattazione integrativa, continuano ad applicarsi le discipline dei cc.cc.nn.l. di provenienza.

Indennità di responsabilità

Al personale dell'Area Assistenti che assuma specifiche responsabilità, previa contrattazione integrativa, è possibile riconoscere un'indennità accessoria di importo non superiore a € 1.000 annui, definito tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite e della specializzazione richiesta.

Indennità di amministrazione

A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale introdotto dal CCNL 9 maggio 2022 le indennità di amministrazione (Ministeri, Agenzie fiscali e CNEL) e le indennità di ente (EPNE) sono **rideterminate** nei valori di Area e secondo i criteri di cui alla Tabella G del CCNL 9 maggio 2022.

Le indennità corrisposte nei seguenti Ministeri sono incrementate dei seguenti importi, stabiliti dall'art. 21-bis, D.L. n. 162/2019, dall'art. 2259-ter, D.Lgs. n. 66/2010 e dall'art. 5, D.L. n. 121/2021, per 12 mensilità:

Livelli	Ministero Difesa	Ministero Interno	Ministero Infrastrutture e trasporti	
	Dal 1.1.2021	Dal 1.1.2021	Dal 1.1.2021	Dal 1.1.2022
III F7	90,21	39,46	23,09	69,26
III F6	90,21	39,46	23,09	69,26
III F5	90,21	39,46	23,09	69,26
III F4	90,21	39,46	23,09	69,26
III F3	90,21	39,46	23,09	69,26
III F2	90,21	39,46	23,09	69,26
III F1	90,21	39,46	23,09	69,26
II F6	72,19	30,71	15,48	46,45
II F5	72,19	30,71	15,48	46,45
II F4	72,19	30,71	15,48	46,45
II F3	72,19	30,71	15,48	46,45
II F2	72,19	30,71	15,48	46,45
II F1	72,19	30,71	15,48	46,45

I F3	53,68	19,09	11,02	33,05
I F2	53,68	19,09	11,02	33,05
I F1	53,68	19,09	11,02	33,05

Per il Ministero infrastrutture e trasporti, gli incrementi dal 1.1.2022 assorbono e ricomprendono quelli decorrenti dal 1.1.2021.

Indennità di bilinguismo

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennità di cui

Attestato	Incremento
laurea	18,11
diploma	15,11
media	12,11
elementare	10,88

Periodo di prova

In relazione alla nuova classificazione del personale, la

Aree	Mesi
Operatori	2
Assistenti e Funzionari	4
Elevate professionalità	6

Malattia

Per i primi 9 mesi di assenza, il trattamento accessorio fisso e ricorrente (compresa l'I.p.o. ed esclusi i compensi per lavoro straordinario e le indennità legate allo svolgimento della prestazione) spetta per le malattie superiori a **10 giorni lavorativi**.

Welfare integrativo

La contrattazione integrativa disciplina la concessione di benefici assistenziali e sociali in favore dei dipendenti, quali: iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi), supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; prestiti ai dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che debbano affrontare spese non differibili, polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal S.S.N.

L'erogazione delle prestazioni potrà avvenire mediante istituzione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa o adesione ad un fondo esistente.

Lavoro agile

L'amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, che è consentito per tutte le tipologie di contratto, su base volontaria.

La prestazione viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'Amministrazione e in parte all'esterno, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario giornaliero e settimanale. Il dipendente deve accertare la sussistenza delle condi-

all'art. 33, CCNL 14 settembre 2007 Ministeri e di cui all'art. 14, CCNL 10 aprile 2008 Agenzie fiscali viene **incrementata** dei seguenti importi (per 12 mensilità), in relazione al possesso di un attestato di conoscenza della 2° lingua:

durata del periodo di prova (in mesi di effettivo servizio) è la seguente:

zioni minime di tutela della salute e sicurezza nonché la piena operatività della dotazione informatica.

L'accordo individuale, stipulato per iscritto, deve indicare la durata, i giorni di lavoro fuori sede, le fasce di contattabilità (che non può essere superiore all'orario medio giornaliero) e quelle di inoperabilità (periodo di 11 ore di riposo consecutivo e periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e ore 6:00) e le modalità di recesso.

Per sopravvenute esigenze di servizio il lavoratore può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

Il lavoratore ha diritto alla disconnessione: negli orari diversi da quelli delle fasce di contattabilità non sono richiesti contatti con colleghi o col dirigente per lo svolgimento della prestazione, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Amministrazione.

Decorrenza

Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2021.

Riferimenti normativi

CCNL 09/05/2022

A cura della Redazione

Lavoro e previdenza

Contrattazione collettiva

Autoferrotranvieri, ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL

Per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione, Astra Anav e Agenscon Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna, hanno siglato in data 10 maggio 2022 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. Ridefiniti i minimi tabellari. A partire dal 1° luglio 2022 viene introdotta una "indennità retribuzione ferie". L'accordo scadrà il

31 dicembre 2023.

Con l'ipotesi di accordo 10 maggio 2022, Astra Anav e Agenscon Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna, hanno **rinnovato il CCNL** per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione. L'accordo scadrà il 31 dicembre 2023.

L'ipotesi di accordo è sottoposta a ratifica da parte delle Organizzazioni sindacali, che scioglieranno la riserva in seguito alla consultazione referendaria.

Minimi tabellari

A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo a decorrere dal 1° luglio 2022, 1° giugno 2023 e 1° settembre 2023, gli importi mensili dei minimi tabellari sono i seguenti:

Par.	Importi mensili		
	dal 1.7.2022	dal 1.6.2023	dal 1.09.2023
250	1.625,39	1.668,25	1.711,11
230	1.495,36	1.534,79	1.574,22
210	1.365,33	1.401,33	1.437,33
205	1.332,82	1.367,96	1.403,10
202	1.313,32	1.347,95	1.382,58
193	1.254,81	1.287,90	1.320,99
190	1.235,30	1.267,87	1.300,44
188	1.222,30	1.254,53	1.286,76
183	1.189,78	1.221,15	1.252,52
180	1.170,28	1.201,14	1.232,00
178	1.157,27	1.187,78	1.218,29
175	1.137,77	1.167,77	1.197,77
170	1.105,26	1.134,40	1.163,54
165	1.072,76	1.101,05	1.129,34
160	1.040,25	1.067,68	1.095,11
158	1.027,25	1.054,34	1.081,43
155	1.007,74	1.034,31	1.060,88
154	1.001,24	1.027,64	1.054,04
153	994,74	1.020,97	1.047,20
151	981,74	1.007,63	1.033,52
145	942,73	967,59	992,45
143	929,72	954,23	978,74
140	910,22	934,22	958,22
139	903,72	927,55	951,38
138	897,22	920,88	944,54
135	877,71	900,85	923,99
130	845,21	867,50	889,79
129	838,70	860,81	882,92
123	799,70	820,79	841,88

121	786,69	807,43	828,17
116	754,19	774,08	793,97
110	715,17	734,03	752,89
100	650,15	667,29	684,43

N.d.R. I valori indicati in tabella sono stati ricavati redazionalmente applicando all'incremento di € 90 stabilito dal rinnovo per il parametro 175, i parametri contrattuali previsti per tutte le figure professionali.

Le parti precisano che per effetto degli aumenti contrattuali, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: lavoro straordinario, festivo e notturno, diaria ridotta e t.f.r.

Ogni altro elemento economico stabilito a livello nazionale e aziendale resta confermato in cifra fissa con riproporzionamento della percentuale sulla relativa base di calcolo.

Una tantum

A copertura del periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2022 ai lavoratori in forza al 10 maggio 2022 viene corrisposto un importo forfettario *una tantum* pari a € **500,00** al parametro 175.

Tale somma è corrisposta in due tranches da erogarsi con la retribuzione del mese di luglio e novembre 2022 nelle seguenti misure:

Par.	Importi dal 1.7.2022	Importi dal 1.11.2022
250	357,14	357,14
230	328,57	328,57
210	300,00	300,00
205	292,86	292,86
202	288,57	288,57
193	275,71	275,71
190	271,43	271,43
188	268,57	268,57
183	261,43	261,43
180	257,14	257,14
178	254,29	254,29
175	250,00	250,00
170	242,86	242,86
165	235,71	235,71
160	228,57	228,57
158	225,71	225,71
155	221,43	221,43
154	220,00	220,00
153	218,57	218,57
151	215,71	215,71
145	207,14	207,14
143	204,29	204,29
140	200,00	200,00
139	198,57	198,57
138	197,14	197,14
135	192,86	192,86
130	185,71	185,71
129	184,29	184,29
123	175,71	175,71
121	172,86	172,86
116	165,71	165,71

110	157,14	157,14
100	142,86	142,86
N.d.R. I valori indicati in tabella sono stati ricavati redazionalmente applicando agli importi stabiliti dal rinnovo per il parametro 175 (€ 250 riferiti al primo periodo ed € 250 riferiti al secondo periodo), i parametri contrattuali previsti per tutte le figure professionali		

L'una tantum - comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali o di legge e non utile ai fini del t.f.r. e della contribuzione al Fondo Priamo - viene erogata in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento (arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni), nonché riproporzionata nel caso di rapporto a tempo parziale.

Per i lavoratori a tempo determinato e in forza al 10 maggio 2022, il periodo di riferimento è determinato dalla durata del rapporto comprese le eventuali proroghe.

Indennità retribuzione ferie

A partire dal 1° luglio 2022 viene introdotta una **“indennità retribuzione ferie”** del valore di **€ 8,00** giornalieri, da corrispondere al lavoratore nelle giornate di ferie.

Detta indennità sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalla contrattazione collettive, nonché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.

L'indennità è inoltre comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del T.f.r. L'indennità non è cumulabile con eventuali trattamenti o accordi aziendali in tema di retribuzione delle giornate di ferie vigenti alla data di sottoscrizione dell'accordo. Nel caso tali accordi prevedano un trattamento a titolo di retribuzione ferie inferiore, con accordi aziendali si ridefiniranno gli importi dell'indennità.

Assistenza integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contributo annuo a carico azienda per il finanziamento del Fondo Sanitario Integrativo del settore (Fondo TPL Salute) sarà pari a **€ 144,00** (12,00 al mese comprensive del contributo annuo stabilito dall'art. 38 dell'accordo 28 novembre 2015), per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.

Decorrenza

L'accordo scadrà il 31 dicembre 2023.

Riferimenti normativi

Ipotesi di accordo 10/05/2022

Finanziamenti

Istruzioni operative

Ecobonus auto: prenotazioni a partire dal 25 maggio 2022

di Ada Ciaccia - Dottore commercialista in Brindisi

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare 16 maggio 2022 con cui fornisce le informazioni operative e i moduli per l'accesso agli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti (Ecobonus). Le prenotazioni dei contributi potranno essere inserite sulla piattaforma gestita dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa-Invitavia, a far data dal 25 maggio 2022. I venditori sono tenuti a confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione, comunicando, tra l'altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo.

Con il DPCM 6 aprile 2022 sono stati riconosciuti gli **incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti** effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024 e indicata la relativa disciplina.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare 16 maggio 2022 con cui fornisce le **informazioni operative** e i moduli per l'accesso agli incentivi (Ecobonus).

Leggi anche

- Nuovi incentivi auto: quanto convengono nel 2022
- Fondo automotive: la mappa dei nuovi incentivi

Ambito oggettivo

Per gli incentivi sono stati stanziati per l'anno 2022, **650 milioni di euro** che sono stati così ripartiti:

- 1) per l'acquisto di **auto di categoria M1**:
 - 220 milioni di euro per la fascia 0-20 (elettriche);
 - 225 milioni di euro per la fascia 21-60 (ibride plug-in);
 - 170 milioni di euro per la fascia 61-135 (endotermiche a basse emissioni);
- 2) per l'acquisto di **motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)**:
 - 10 milioni per i veicoli non elettrici;
 - 15 milioni per i veicoli elettrici;
- 3) per l'acquisto di **veicoli commerciali di categoria N1 e N2**:
 - 10 milioni di euro.

Contributi

Per l'acquisto di auto nuove, il contributo statale è differente a seconda delle emissioni, in particolare:

- 1) per i **veicoli con emissioni da 0 a 20 g/km di CO₂** è pari a:
 - 3.000 euro, nel caso di acquisto senza rottamazione;
 - 5.000 euro, se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5.
- 2) per i **veicoli nella fascia di emissione 21-60 g/km**, l'incentivo previsto è pari a:
 - 2.000 euro, nel caso di acquisto senza rottamazione;

- 4.000 euro, se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;

3) per i **veicoli nella fascia di emissioni 61-135 g/km**, il contributo è pari a 2.000 euro e spetta solo se è contestualmente rottamato un'auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5.

Per i **veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e**, nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, spetta un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria.

Per i **veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e** è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente;

Infine, per i **veicoli commerciali di categoria N1 e N2**, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4, è riconosciuto un contributo:

- di 4.000 euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate;
- di 6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate;
- di 12.000 euro per i veicoli N2 superiori a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate;
- di 14.000 euro per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate.

I contributi sono concessi in favore di **piccole e medie imprese**, ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

Attenzione

Sono stati stabiliti i requisiti per il **mantenimento della proprietà del veicolo** acquistato con l'incentivo: 12 mesi nel caso di acquirente persona fisica e 24 mesi nel caso di acquirente persona giuridica.

Indicazioni operative

Con la circolare 16 maggio 2022, come anticipato, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che le **prenotazioni dei contributi** potranno essere inserite sulla piattaforma gestita dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa-Invitalia, **a far data dal 25 maggio 2022**.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, al momento della prenotazione, i soggetti richiedenti dovranno fornire le seguenti informazioni:

- **relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche**, sarà necessaria apposita dichiarazione di presa d'atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi;
- **relativamente agli acquisti effettuati da persone giuridiche**, sarà necessaria apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'impiego del veicolo in car sharing con finalità commerciali e con contestuale dichiarazione di presa d'atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi;
- **relativamente agli acquisti effettuati dalle piccole e medie imprese** sarà necessaria apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

Obblighi dei venditori

I venditori dei veicoli agevolabili dovranno:

- provvedere a registrarsi nel sistema informatico;
- inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo per la prenotazione dei contributi compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una **ricevuta di registrazione della prenotazione**;
- inserire nella piattaforma i moduli per le dichiarazioni (che saranno resi disponibili sul sito istituzionale <http://ecobonus.mise.gov.it>) **debitamente compilati e firmati dall'acquirente**.

I venditori sono inoltre tenuti a **confermare le operazioni entro 180 giorni** dalla data di apertura della prenotazione, comunicando, tra l'altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo.

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 16/05/2022

Finanziamenti

Dal 19 maggio

Nuove imprese femminili: come presentare le domande per i contributi a fondo perduto

Le libere professioniste e le imprese femminili non ancora costituite o costituite da meno di 12 mesi, dal 19 maggio 2022 possono presentare domanda per accedere ai contributi messi a disposizione dal Fondo imprese femminili. Per poter effettuare l'invio, occorrerà digitare il "codice di predisposizione della domanda" generato dalla piattaforma di compilazione, operativa dal 5 maggio scorso. Lo sportello sarà aperto dalle ore 10 alle ore 17 dal lunedì al venerdì, fino a esaurimento fondi. La valutazione prevede la verifica dei requisiti formali e l'esame di merito. Quali sono i progetti suscettibili di avere un punteggio più elevato in graduatoria?

Scatta il primo appuntamento con il **Fondo imprese femminili**.

Dalle **ore 10.00 del 19 maggio 2022**, infatti, apre lo sportello per l'invio delle domande da parte delle libere professioniste o delle imprese femminili:

- **non ancora costituite** o
- costituite da **meno di 12 mesi**.

Il fondo finanzia **contributi a fondo perduto** che variano in funzione della dimensione del progetto.

Per progetti fino a **100.000 euro**, l'aiuto copre fino all'**80%** delle spese (o fino al 90% per donne disoccupate), entro un tetto **massimo di 50.000 euro**.

Per progetti fino a **250.000**, invece, si può ottenere fino al **50%** delle spese, per un **massimo di 125.000 euro**.

Come si presenta la domanda

Per presentare la domanda è necessario collegarsi all'indirizzo **<https://invioprogettistart.invitalia.it>**, che verrà attivato in concomitanza con l'apertura dello sportello.

Per poter effettuare l'invio, occorrerà digitare il "**codice di predisposizione della domanda**" generato dalla piattaforma di compilazione, operativa dal 5 maggio scorso.

Lo sportello sarà aperto dalle **ore 10 alle ore 17 dal lunedì al venerdì**, fino a esaurimento fondi, pari a

complessivamente a 47 milioni di euro.

La **procedura** di invio della domanda si **concluderà** con l'assegnazione del numero di protocollo e l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda.

Valutazione

Le domande vengono valutate in base all'**ordine** di presentazione, sulla base della data e dell'orario di invio telematico.

Le domande sono valutate in **60 giorni** se la domanda è stata presentata correttamente. I tempi di valutazione sono sospesi in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti inviati (comunicazione dei motivi ostativi) fino al ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

La valutazione prevede la verifica dei **requisiti formali** e l'**esame di merito**.

La verifica dei **requisiti formali** consiste nell'accertare il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di legge dei proponenti e dell'iniziativa imprenditoriale.

L'esame di **merito** comprende l'analisi delle informazioni presenti nella domanda di finanziamento e negli allegati per approfondire tutti gli aspetti descritti nel piano di impresa, secondo i seguenti criteri di valutazione:

- **adeguatezza e coerenza** delle competenze del team imprenditoriale rispetto al progetto proposto;
- **presidio** del processo tecnico-produttivo;
- **mercato** di riferimento, vantaggio competitivo e strategie di marketing;
- **fattibilità e sostenibilità** tecnico-economica del progetto imprenditoriale, con particolare riferimento alla coerenza del programma di spesa presentato, alla consapevolezza in merito alle risorse aggiuntive necessarie alla sua realizzazione (con relativa individuazione delle fonti di copertura) e alla capacità di correlare gli andamenti economici dell'iniziativa agli aspetti distintivi della formula imprenditoriale proposta;
- **impatto** sociale, occupazionale, ambientale, valorizzazione del made in Italy e delle tradizioni/vocazioni produttive del contesto di riferimento.

Per ogni criterio viene assegnato un **punteggio**. Il punteggio minimo per essere ammessi alle agevolazioni è pari a 21. Il massimo ottenibile è 41.

È previsto un **punteggio aggiuntivo** per:

- progetti ai progetti ad **alta tecnologia** (massimo 4 punti);
- progetti ad alta tecnologia qualificabili come progetti per la **transizione digitale** (massimo 6 punti).

Attenzione

L'esame di merito comprende anche un **colloquio** di valutazione con l'impresa femminile richiedente.

Erogazione contributo

L'erogazione avviene in base alla realizzazione del piano di spesa, presentando un massimo di due SAL (Stato avanzamento lavori).

Il **primo SAL** può essere presentato per un valore compreso tra il **40%** e l'**80%** della spesa, presentando fatture quietanzate o non quietanzate. Il primo SAL può essere composto interamente da fatture non quietanzate, ma i beni devono essere disponibili presso la sede dell'impresa.

Il **secondo SAL** deve essere presentato a **conclusione** del programma di spesa, presentando la documentazione di spesa corrispondente al saldo, con fatture quietanzate. L'impresa può richiedere l'anticipo del 20%, svincolato dall'avanzamento del programma di spesa, entro 6 mesi dalla firma del provvedimento di concessione (l'importo sarà **erogato entro 20 giorni** dalla richiesta).

Cosa ricordare

Chi può presentare domanda	- Imprese con prevalente presenza di donne e lavoratrici autonome con sede in tutte le regioni italiane, costituite da meno di 12 mesi; - persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile dopo l'eventuale ammissione alle agevolazioni. Ammesse anche le imprese inattive.
Obblighi	I requisiti di impresa femminile devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti per 3 anni dopo la conclusione degli investimenti.
Apertura sportello presentazione domanda	A partire dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022 all'indirizzo https://invioprogettistart.invitalia.it . Lo sportello è aperto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, fino a esaurimento fondi.
Cosa occorre	Per l'invio della domanda occorrerà digitare il proprio "codice di predisposizione della domanda" generato al termine della fase di compilazione.
Iter valutazione	Le domande vengono valutate in base all'ordine di presentazione.
Risorse disponibili	47 milioni di euro, di cui 15,5 milioni riservati ai progetti da realizzare nelle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). Il 60% del totale delle risorse, pari a 8,2 milioni di euro, è assegnato in favore delle imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o di lavoratrice autonoma.

Impresa

Dalla Gazzetta Ufficiale

Decreto Aiuti: la mappa delle novità per imprese e professionisti

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Proroga di 3 mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, del termine per effettuare almeno il 30% dell'intervento complessivo nelle abitazioni unifamiliari ai fini della fruizione del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022. Novità sulle cessioni dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi. Contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina. Rafforzamento del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 e del bonus formazione 4.0. Garanzie SACE e del Fondo PMI per assicurare liquidità alle imprese. Contributo una tantum per pensionati, disoccupati, lavoratori dipendenti, collaboratori domestici, stagionali, percettori del reddito di cittadinanza e autonomi. Sono queste alcune delle principali misure del decreto Aiuti pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 il D.L. n. 50/2022 (**decreto Aiuti**), recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina".

Di seguito una disamina delle principali misure.

Misure in materia di energia

Bonus sociale energia elettrica e gas

All'articolo 1 sono previste diverse novità per il bonus sociali elettricità e gas.

In particolare, il **rafforzamento** dei bonus per le famiglie a basso reddito, già previsto per il primo trimestre 2022 dalla legge di Bilancio 2022 e per il secondo trimestre dall'art. 3, D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022), viene esteso al terzo trimestre 2022.

Il valore dei bonus sarà determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) con delibera da adottare entro il 30 giugno.

Si chiarisce che ai fini delle dichiarazioni ISEE, l'art. 6, D.L. n. 21/2022 (che ha innalzato da 8.256 euro a 12.000 euro - dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 - la soglia ISEE ai fini dell'applicazione dei bonus sociali elettricità e gas), si interpreta nel senso che nel caso in cui le bollette siano state già pagate, l'importo eccedente sarà compensato nelle fatture successive. Se la compensazione è impossibile, l'importo spettante sarà rimborsato automaticamente entro il 31 dicembre 2022.

Qualora invece il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo delle bollette verrà rideterminato con applicazione del bonus.

Rafforzamento crediti di imposta per energia elettrica e gas

Vengono **potenziati** anche diversi crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisito di energia elet-

trica e gas naturale (articolo 2).

Le novità in particolare riguardano:

- il credito di imposta per le **imprese non energivore** di cui all'art. 3, D.L. n. 21/2022. Il beneficio può essere fruito da imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW ed è riconosciuto sulle spese sostenute per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019. Con la disposizione in commento, l'aliquota, fissata dal D.L. 21/2022 al 12%, viene aumentata al 15% (comma 3);

- il credito di imposta per le **imprese non gasivore** di cui all'art. 4 del D.L. n. 21/2022. Il beneficio è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Con la disposizione in commento, l'aliquota, prevista dal D.L. n. 21/2022 nella misura del 20%, è aumentata al 25% (comma 1);

- il credito di imposta per le **imprese gasivore** di cui all'art. 5, D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022). Il credito di imposta è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento

pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019. Con la disposizione in commento l'aliquota, inizialmente pari al 15% e fissata, da ultimo, dall'art. 5, c. 2, D.L. n. 21/2022, nella misura del 20%, viene ulteriormente aumentata al 25% (comma 2).

Credito d'imposta per gli autotrasportatori

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, con l'articolo 3 viene istituito un credito di imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di cui all'art. 24-ter, c. 2, lett. a), testo unico delle accise.

Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'IVA.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000);
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito di imposta per le imprese gasivore per il primo trimestre 2022

A favore delle imprese a **forte consumo di gas naturale**, all'articolo 4 è prevista la concessione di un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro

la data del 31 dicembre 2022 (non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000);

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;

- non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, TUIR;

- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;

- è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Semplificazioni per l'installazione degli impianti da rinnovabili

Dopo l'intervento del D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022), vengono previste ulteriori semplificazioni per le rinnovabili.

In particolare:

- viene **allargato** il novero delle **aree idonee** all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, individuate dal c. 8, D.Lgs. n. 199/2021 ed integrate dal D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022). La disposizione, in particolare, aggiunge tra le aree idonee quelle non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici (articolo 6, comma 1, lettera a);

- vengono **semplificate** le **procedure di autorizzazione** per impianti in aree idonee. Nello specifico, si prevede che le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee, dettata dall'articolo art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 199/2021, si applichi anche, ove

ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili (articolo 6, comma 1, lettera b);

- viene disposto che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri **sostituiscono** ad ogni effetto il **provvedimento di VIA** (articolo 7).

Incremento delle rinnovabili per il settore agricolo, zootecnico e agroindustriale

Novità per le imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Con le nuove norme (articolo 7), infatti, si prevede che nell'applicazione degli orientamenti europei per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è **consentito realizzare impianti fotovoltaici** sulle coperture delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.

La disposizione si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR, e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Proroga superbonus 110% per le unifamiliari

Con il decreto arriva la tanto attesa proroga del superbonus 110% per le unifamiliari (articolo 14, comma 1, lettera a).

In particolare, viene disposto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, di cui all'art. 121, c. 9, lett. b), D.L. n. 34/2000, la maxi detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2022**, a condizione che alla data del **30 settembre 2022** (anziché 30 giugno 2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Viene precisato che ai fini del computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.

Cessione crediti fiscali relativi ai bonus edilizi

Cambia ancora la disciplina della cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi (articolo 14, comma 1,

lettera b).

In particolare, con la modifica apportata, si prevede che le **banche** e le società appartenenti a **gruppi bancari** possono effettuare **sempre cessioni** a favore dei **clienti professionali privati**, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Misure per la liquidità

Garanzie Sace in Temporary Framework

Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, **SACE** è **autorizzata** a concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale (articolo 15).

L'**efficacia** della garanzia è **subordinata** all'approvazione della Commissione Europea.

Le garanzie sono rilasciate per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi) e di importo non superiore al maggiore fra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve essere considerato il fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la domanda di finanziamento.

La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

Il valore della garanzia varia in funzione del numero dei dipendenti e del volume di fatturato:

- per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, la garanzia copre il 90% del finanziamento;
- per le imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia, la garanzia copre l'80% del finanziamento;
- per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro, la garanzia copre il 70% del finanziamento.

Per i finanziamenti di durata fino a 6 anni, il costo della garanzia è pari a:

- per le piccole e medie imprese: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Per i finanziamenti fino a 8 anni, il premio sarà determinato in conformità della decisione della Commissione europea.

Fondo garanzia PMI

In considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, si prevede anche il **potenziamento** dell'intervento del Fondo di garanzia PMI (articolo 16).

In particolare, previa approvazione della Commissione Europea, per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata del decreto) e fino al 31 dicembre 2022 e finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, la garanzia del **Fondo PMI** può arrivare al **90%**.

La garanzia è concessa:

- entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve fare riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente con-

clusi) e il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;

- a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell'allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.

Garanzia Sace a condizioni di mercato

Viene dettata la disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato (articolo 17).

Per l'**effettiva operatività** è necessaria l'**autorizzazione** della Commissione europea.

La garanzia, della durata massima di 20 anni, può essere attivata in relazione a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma (inclusi la locazione finanziaria, l'acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fidejussioni, l'apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma). Possono essere garantiti anche prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle imprese beneficiarie.

La copertura è pari al 70% dell'importo del finanziamento, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.

Contributi a fondo perduto

Si riconoscono **nuovi contributi a fondo perduto** a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina (articolo 18).

Le risorse a disposizione ammontano 130 milioni di euro (gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico). I contributi spettano esclusivamente alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.

Per avere diritto al contributo, le imprese, inoltre, devono:

- aver subito, nell'ultimo trimestre precedente l'entrata in vigore del decreto, un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021);
- aver subito nel corso del trimestre antecedente l'entrata in vigore del decreto legge un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L'importo del contributo a fondo perduto, che, per singolo beneficiario, non può essere superiore a 400.000

euro, è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre precedente l'entrata in vigore del decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021.

Nel caso in cui le risorse stanziare non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.

È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità attuative di erogazione delle risorse, compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

Sostegno alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Con l'articolo 19 si incrementa di 20 milioni di euro, la dotazione del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura" di cui all'articolo 1, comma 128, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Garanzie Ismea

Ismea, **previa autorizzazione della Commissione Europea**, potrà concedere una garanzia diretta del **100%** su nuovi finanziamenti erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 (articolo 20).

Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti che prevedono:

- un importo non superiore al 100% dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione (comunque, non superiore a 35.000 euro);
- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 120 mesi.

Misure per la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti

Credito di imposta beni immateriali 4.0

Con l'articolo 20 si **rafforza** il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell'allegato B annesso alla legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In particolare, la misura del credito d'imposta prevista dall'art. 1, c. 1058, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), per gli investimenti effettuati nel 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, se prenotati nel 2022), viene elevata dal 20 al 50%.

Credito d'imposta formazione 4.0

All'articolo 21 viene **ritoccata** anche la **disciplina** del bonus formazione 4.0.

Nello specifico, le aliquote del credito d'imposta, previste dal c. 211, legge n. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono aumentate dal 50 al **70%** per le **piccole imprese** e dal 40 al **50%** per le **medie imprese**, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per i **progetti** di formazione **avviati successivamente** all'entrata in vigore del decreto che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d'imposta sono **diminuite** al **40%** per le **piccole imprese** e al **35%** per le **medie imprese**.

Credito di imposta sale cinematografiche

Viene **potenziato** inoltre il credito di imposta sale cinematografiche (articolo 23).

A seguito dalla modifica apportata, il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima del **40%** dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

Secondo la formulazione finora vigente, invece, il bonus era concesso nella misura massima del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive.

Fondo IPCEI

Viene **rifinanziato** il fondo IPCEI con 150 milioni per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 (articolo 24).

Attrazione degli investimenti esteri

All'articolo 25 viene istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni all'anno, per favorire l'attrazione di investimenti esteri e la **rilocalizzazione** delle imprese (**reshoring**) in Italia prevedendo anche la creazione di uno sportello unico che accompagni e supporti gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento.

Caro materiali

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, all'articolo 26 vengono **stanziati** complessivamente 10,05 miliardi di euro (3 miliardi di euro per il 2022, 2,75 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2026 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1,300 miliardi per l'anno 2026) per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare.

Viene poi previsto che le **Regioni**, in deroga alle norme che prevedono l'aggiornamento annuale dei prezzi, entro il 31 luglio 2022, e limitatamente all'anno 2022, provvederanno ad un **aggiornamento straordinario dei prezzi in vigore**. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi saranno aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. I prezzi aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara approvati entro tale data.

Nelle more dell'aggiornamento dei prezzi regionali, le stazioni appaltanti determineranno il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementando del 20% le risultanze dei prezzi regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui all'esito dell'aggiornamento dei prezzi risulti, nell'anno 2022, un incremento dei prezzi inferiore ovvero superiore al 20%, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzo aggiornato.

Misure a favore di imprese esportatrici

L'articolo 29 prevede la possibilità di concedere **finanziamenti agevolati** a valere sul fondo 394/1981 per l'**internazionalizzazione** (gestito da Simest) per fare fronte a **difficoltà** o **rincarì** degli **approvvigionamen-**

ti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Una quota dell'intervento complessivo di sostegno, non superiore al 40%, può essere riconosciuta a titolo di cofinanziamento a fondo perduto.

La misura, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di Simest, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate.

Semplificazioni per investimenti strategici

Con l'articolo 30 si introducono **procedure amministrative** semplificate per l'adozione di **investimenti di rilievo strategico** per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro.

In particolare, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, si consente al Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione proponente (previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a 30 giorni), di adottare ogni atto o provvedimento necessario.

Qualora il Ministero dello sviluppo economico non adotti detti atti e provvedimenti, ovvero, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

Politiche sociali

Bonus una tantum

Per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi, è istituito un bonus di 200 euro, erogato una tantum, destinato a pensionati e lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 35.000 euro, disoccupati, soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali e lavoratori domestici (articoli 31 e 32).

L'indennità è prevista anche a favore di lavoratori autonomi e professionisti. A tal fine viene istituito un fondo da 500 milioni di euro. L'importo e le **modalità di concessione** dell'aiuto saranno definite con apposito decreto ministeriale (articolo 33).

Bonus trasporto locale

All'articolo 35 viene previsto un bonus per l'acquisto di **abbonamenti** per il **trasporto pubblico** locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto fer-

roviario nazionale. Avranno diritto al buono (nominativo e non cedibile) le persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. È demandato ad un decreto del Ministero del Lavoro il compito di definire le modalità operative. Le risorse stanziare ammontano a 79 milioni di euro.

Il buono, utilizzabile per l'acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2022, copre fino al 100% della spesa e comunque non può superare l'importo di 60 euro.

Fondo affitti

Con l'articolo 37 viene **incrementato** di 100 milioni di euro il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431/1998 (Fondo affitti).

Riferimenti normativi

D.L. 17/05/2022, n. 50 (G.U. 17/05/2022, n. 114)

Impresa

Per l'accesso al credito

Venture capital per le PMI: il legislatore si adegua ai regolamenti UE

di Vincenzo Iacovazzi - Avvocato in Parma e Milano - Tonucci & Partners

Il legislatore nazionale si pone l'obiettivo di migliorare le condizioni di accesso al credito delle PMI con un nuovo decreto legislativo. La bozza esistente del provvedimento riguarda l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti dei fondi europei per il "venture capital" e per l'imprenditoria sociale. Le nuove norme in preparazione intendono potenziare le condizioni che consentono di ricorrere a tale forma di finanziamento. Per esempio, i gestori sopra-soglia che vogliono registrare un fondo per il "venture capital" possono farlo chiedendo la registrazione per i fondi di venture capital per cui vogliono usare la denominazione "EuVeCa". La stessa disciplina è prevista per la procedura di registrazione dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale.

Con lo schema di decreto legislativo per l'adeguamento alla normativa nazionale dei regolamenti dei fondi europei per il "venture capital" e per l'imprenditoria sociale il legislatore si pone l'obiettivo di cercare di migliorare le condizioni di accesso al credito delle PMI tramite il potenziamento delle condizioni che consentano di ricorrere ai fondi di "venture capital" e per l'imprenditoria sociale.

Adeguamento ai regolamenti UE sul venture capital e sui fondi per l'impresa sociale

L'occasione per questo intervento nasce dalla necessità di adeguare la normativa nazionale al **regolamento UE n. 2017/1991**, che ha modificato il **regolamento UE n. 345/2013**, che si occupa dei fondi per il "venture capital" ("**Regolamento EuVeCa**") ed il **regolamento UE n. 346/2013**, che concerne invece i fondi europei per l'**impresa sociale** ("**Regolamento EuSEF**"), entrambi finalizzati a rafforzare l'accesso al credito da parte delle PMI.

Leggi anche Venture capital: aumentano le possibilità di finanziamento diretto alle PMI

Perché il nuovo decreto legislativo sul venture capital

Quali sono state le motivazioni alla base di questo nuovo intervento del legislatore comunitario?

Tutto parte dalla constatazione che il mercato non ha ancora recapito in maniera soddisfacente la possibilità di ricorrere a questa tipologia di fondi e che pertanto è necessario che aumenti l'impatto degli stessi, perché essi sono in grado di apportare notevoli benefici, quali, ad esempio, la riduzione dei costi operativi e l'aumento della concorrenza per giungere all'ampliamento del novero degli investitori, atto a consentire una maggiore apertura del mercato ed una più ampia scelta delle opportunità di finanziamento per le imprese, attraverso una più vasta gamma di fondi di investimento a cui

rivolgersi.

Ad oggi, infatti, in ambito comunitario, si assiste ad una frammentazione del mercato di questa tipologia di fondi, a cui ricorrono maggiormente pochi Stati membri (Francia, Germania, Olanda, Danimarca e Svezia) e ad una rilevante differenziazione sia nell'ammontare dell'investimento richiesto che nella disponibilità delle fonti di finanziamento.

Cosa prevedono i regolamenti UE

Tra gli elementi ostativi alla diffusione di questa tipologia di fondi sono emersi: l'**impossibilità** per i gestori di maggiori dimensioni di avvalersi delle denominazioni "EuVeCa" e EuSEF", il **ristretto** numero di imprese in cui è possibile investire e l'esistenza di **requisiti** e **vincoli** non proporzionati presenti nei diversi Stati membri.

Per aumentare l'impatto di questa tipologia di fondi il legislatore comunitario è intervenuto sia sui **soggetti investitori** che sulle **imprese** potenzialmente **oggetto di investimento**:

- nel **primo caso** si è consentito ai "gestori sopra-soglia" di avvalersi delle denominazioni "EuVeCa" e "EuSEF";

- nel **secondo caso** è stata modificata la definizione di impresa ammissibile ex art. 3, par. 1, lett. d), reg. UE n. 345/2013.

Il regolamento in quest'ultimo caso prevede che rientri in questa definizione un'impresa che al momento del primo investimento sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- non sia ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazioni ex art. art. 4, par. 1, punti 21 e 22 della Direttiva MIFID II e impieghi fino a 499 dipendenti (la precedente soglia era di 249 dipendenti);

- sia una piccola o media impresa quotata su un mercato di crescita delle PMI ai sensi dell'art. 4, par. 1, pun-

to 12 della Direttiva MIFID II e con una capitalizzazione di borsa media inferiore a euro 200 milioni sulla base delle quotazioni di fine anno nei tre anni civili precedenti (e non più fatturato annuo non superiore a euro 50 milioni o bilancio annuale non superiore a euro 43 milioni).

Resta invece invariata la definizione di “fondo per il venture capital qualificato”, che è un fondo di investimento stabilito nel territorio di uno Stato membro che investa almeno il **70%** del portafoglio in attività qualificate come “investimenti ammissibili”, ai sensi dell’art. 3, lett. b) del regolamento UE n. 345/2013.

Principali innovazioni dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo concerne le modifiche da apportare al TUF (nello specifico, all’art. 4 quinquies) in attuazione delle innovazioni apportate dalla normativa comunitaria, che precipuamente attengono all’attribuzione a Consob e Banca d’Italia dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle rispettive funzioni, inclusi i poteri sanzionatori.

Tra le modifiche più interessanti si segnalano:

- Il dovere di **collaborazione** tra le due **autorità**, integrato con il ricorso allo scambio di informazioni tra di esse e con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sia commercializzato un Fondo EuVeCa o EuSEF;
- la possibilità di ricorrere alla **normativa secondaria** ai fini dell’attribuzione delle competenze previste dal regolamento alle suddette autorità;
- in relazione alla **procedura di registrazione** di un fondo per il “venture capital” da parte dei gestori sopra-soglia, la previsione che essi possano chiedere la registrazione per i fondi di venture capital per cui vogliano usare la denominazione “EuVeCa”. La stessa disciplina è prevista per la procedura di registrazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale;
- la previsione che la **Consob** e la **Banca d’Italia** si **informino reciprocamente** delle misure adottate ai sensi dei commi 2 ter, 2 quater e 2 quinquies dell’art. 4 quinquies del T.U.F.
- l’**estensione** dell’applicabilità della **sanzione amministrativa** pecuniaria prevista all’art. 190, c. 1, TUF (a) ai gestori di fondi EuVeCA nei casi di violazione degli artt. 14 e 14 bis, regolamento UE n. 345/2013 e (b) ai gestori di fondi EuSEF in caso di violazione degli artt. 15 e 15 bis, regolamento UE n. 346/2013.

Riferimenti normativi

Schema di decreto legislativo

Impresa
Da Assonime

Comunicazioni Elettroniche: le norme di recepimento del Codice Europeo

Assonime ha pubblicato la circolare n. 16 del 17 maggio 2022 dal Titolo “Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (‘CECE’): guida alla lettura delle norme di recepimento” con cui illustra le disposizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, introdotte al fine di adeguare l’ordinamento italiano alla direttiva (UE) 2018/1972 che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (CECE). L’obiettivo di fondo della revisione è stato quello di creare un contesto normativo favorevole agli investimenti necessari per lo sviluppo di reti ad altissima capacità e per il conseguimento dei nuovi obiettivi di connettività al 2025 e al 2030, adeguando al contempo la disciplina ai nuovi scenari concorrenziali del mercato.

Assonime ha pubblicato la circolare n. 16 del 17 maggio 2022 dal Titolo “**Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (‘CECE’): guida alla lettura delle norme di recepimento**” con cui illustra le disposizioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, introdotte al fine di adeguare l’ordinamento italiano alla direttiva (UE) 2018/1972 che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (CECE).

Tale direttiva ha sostituito le quattro direttive del 2002 (Accesso, Quadro, Autorizzazioni e Servizio Universale) che hanno delineato a livello europeo il quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche, realizzando una profonda revisione della disciplina. **L’obiettivo di fondo** della revisione è stato quello di creare un **contesto normativo favorevole agli investimenti** necessari per lo sviluppo di reti ad altissima capacità e per il conseguimento dei nuovi obiettivi di connettività al 2025 e al 2030, adeguando al contempo la disciplina ai nuovi scenari concorrenziali del mercato.

L’iniziativa ha preso le mosse nel 2016 nel quadro di un ambizioso pacchetto di misure presentate dalla Commissione europea al fine di trasformare l’Unione europea in una ‘società dei Gigabit’ (c.d. pacchetto connettività), che comprendeva anche il **Piano d’azione per il 5G** e la proposta che ha portato all’adozione del regolamento (UE) 2017/1953 sulla **promozione dell’offerta gratuita di connettività Wi-Fi** nelle co-

munità locali. In quello stesso contesto la Commissione ha fissato tre obiettivi strategici di connettività da raggiungere entro il 2025, ai quali ha successivamente affiancato, con la comunicazione sul **Digital Compass** del marzo 2021, un ulteriore obiettivo al 2030.

Tenendo conto di questa prospettiva il CECE ha introdotto novità significative in relazione all’ambito di applicazione del quadro regolatorio, all’assetto istituzionale e alla governance, alla regolamentazione dell’accesso alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica, alla gestione dello spettro radio, al servizio universale e alla tutela degli utenti finali.

Nella prospettiva dunque, di creare un ambiente favorevole agli investimenti in nuove reti, il CECE ha introdotto, in particolare, disposizioni volte a precisare le condizioni in presenza delle quali gli obblighi regolamentari non si applicano alle imprese con significativo potere di mercato che si impegnino ad accettare il coinvestimento in nuove reti ad altissima capacità da parte di altri operatori. Sono state inoltre chiarite le condizioni in cui le autorità nazionali di regolamentazione possono, **senza compromettere la concorrenza**, concedere una **flessibilità nella fissazione dei prezzi** agli operatori che investono in nuove reti o nel miglioramento delle reti esistenti.

In sostanza il legislatore ha cercato di semplificare e armonizzare il quadro normativo garantendo che la regolazione sia proporzionata, in particolare mediante:

(i) **l’imposizione di obblighi di accesso all’ingrosso** (simmetrici e asimmetrici) solo laddove necessario per correggere effettivi fallimenti del mercato;

(ii) **l’alleggerimento dell’onere regolatorio** in capo agli operatori wholesale only per i quali non si pone l’esigenza di assicurare la parità di trattamento tra le proprie articolazioni operative nei mercati a valle e le imprese concorrenti;

(iii) la **rimozione di obblighi** che, nelle attuali condizioni di mercato, non risultano più giustificati per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, con la revisione, ad esempio, del novero delle prestazioni assoggettate agli obblighi di servizio universale.

Altro obiettivo di fondo della revisione è stato quello di adeguare il quadro normativo al contesto di mercato profondamente mutato e assicurare un level playing field tra gli operatori. Il progresso tecnologico legato alla **tecnologia IP** ha permesso l’ingresso sul mercato di nuovi operatori online (c.d. Over the Top - OTT) e lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione, quali il VoIP e i servizi online di messaggistica e di posta elettronica, che si affiancano, spesso come possibili sostituti, ai servizi di comunicazione elettronica tradizionali.

Infine, con il CECE sono state rafforzate anche le disposizioni a **tutela degli utenti finali**, rispetto alle quali è adottato un approccio di armonizzazione massima, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla trasparenza delle informazioni contrattuali e alla eliminazione degli ostacoli al cambio di fornitore. Nel dare attuazione alle nuove regole europee il legislatore italiano ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina contenuta nel codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvedendo a una complessiva sistematizzazione della materia. Il recepimento delle disposizioni innovative del CECE era particolarmente importante per l'Italia che, secondo le più recenti stime della Commissione europea, nonostante i significativi progressi compiuti in termini sia di copertura che di penetrazione della banda larga veloce, risulta ancora in ritardo, rispetto alla media europea, nella copertura delle reti ad altissima capacità, collocandosi nel complesso al ventitreesimo posto in termini di connettività tra gli Stati membri.

La nuova normativa si applica:

- a) alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, incluse le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
- b) ai gruppi chiusi di utenti;
- c) alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
- d) alla tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
- e) ai servizi radioelettrici.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.